"Zorzi aveva messo in giro 'strane voci' sul conto di tale Otto e sul suo gruppo, quale detentore di esplosivi ed armi: questa voce uscì, guarda caso, anni dopo da dichiarazioni di pentiti che ne avevano sentito parlare.

E' evidente, nello Zorzi, la finalità di indirizzare gli inquirenti verso una falsa pista: compresi, ed è quanto mai evidente, che essendo 'Otto', cioè il professore Franco, deceduto e il suo gruppo sciolto eventuali indagini sarebbero finite nel nulla ed intanto nel depistaggio sarebbe passato del tempo molto prezioso per lui ed i suoi collaboratori".

Dopo aver riferito che Zorzi ad arte attribuiva il "*nomignolo Otto*" a "*sottoposti*" e "*conoscenti*", Digilio aggiungeva poi: "*non so con quanti altri possa aver fatto ciò ma certo è che, conoscendo bene lo Zorzi, posso dire che costui per il terzo caso sta attuando, con calcolata fredda determinazione, questa tecnica nei miei confronti*".

In definitiva, ritiene il Collegio non censurabile l'impugnata sentenza nella parte in cui contiene il motivato convincimento che Digilio abbia nutrito sentimenti di astio vendicativo nei confronti di Zorzi Delfo[78], sicché, per tale ragione, il narrato afferente la posizione di tale imputato risulta viziato da questo elemento di inattendibilità oggettiva intrinseca.

7. La verifica dell'attendibilità "*oggettiva intrinseca*" di Carlo Digilio: la "*precisione, immediatezza, completezza, coerenza e costanza*" delle dichiarazioni. La valutazione della Corte di primo grado.

Le maggiori perplessità sono sorte, da parte dei giudici di *primae curae*, in ordine alla credibilità del Digilio in tema di coerenza, costanza, precisione e completezza delle dichiarazioni rese.

A questo riguardo, la Corte di primo grado ha ritenuto che, innanzitutto, nel raccontare una qualsiasi vicenda della vita, anche la più semplice, l'attenzione solitamente si sarebbe dovuta soffermare prima su ciò che fosse maggiormente

[78] Ad analogo giudizio, si badi, è pure pervenuta la Corte d'Ass. d'App. nel processo per la strage di piazza Fontana (si veda la sentenza del 12.3.2004, pagg. 535 ss.).

rimasto impresso nel ricordo e poi, via via sui particolari meno rilevanti.

Nella vicenda in esame l'avvenimento più rilevante dal quale avrebbe poi potuto scaturire il ricordo degli altri era, indubbiamente, l'ordigno portato in via Stella da Soffiati, atteso che esso riguardava la paura manifestata da lui della sua pericolosità, l'apertura della valigetta e le manovre tese a disinnescarlo, nonché la partenza del predetto Soffiati per Milano nei giorni immediatamente antecedenti la strage di Brescia.

Rispetto a questo avvenimento, secondaria appariva la cena di Colognola, alla quale pure il Digilio aveva partecipato, e nella quale il Maggi avrebbe lanciato l'avvertimento di stare attenti. Tanto meno rilevante era il racconto dell'altra precedente cena (quella di Rovigo), alla quale il Digilio non avrebbe nemmeno partecipato, avvenuta a distanza di tempo dalla strage e nella quale si sarebbe parlato semplicemente di agire per fermare le sinistre.

Viceversa, il Digilio aveva riferito prima il fatto meno rilevante della "*cena di Rovigo*", poi il fatto secondario, nel quale si preannunciava un generico attentato al nord che sarebbe avvenuto nel giro di poche settimane, ed infine il fatto certamente più rilevante (la vista dell'ordigno), quasi a dar l'idea di voler fornire agli inquirenti, passo dopo passo, elementi sempre più importanti, al fine di mantenere i benefici nascenti dal programma di protezione che lui sapeva essere in grave pericolo (glielo aveva detto Giraudo e, indirettamente, la dott.ssa Pradella).

Hanno precisato i giudici di *primae curae* come questo modo di procedere del Digilio fosse, del resto, emerso anche dalle sue stesse ammissioni fatte nel colloquio registrato con il Maggi, laddove il dichiarante, nell'illustrare a quest'ultimo come comportarsi con gli inquirenti per ottenere e mantenere i benefici, gli aveva suggerito di ricorre ogni tanto, a seconda delle necessità, ad alcune rivelazioni importanti (i c.c.d.d. "*flash*").

Analizzando, poi, il contenuto delle dichiarazioni, la Corte di primo grado ha formulato i seguenti rilievi.

Quanto alla "*cena di Rovigo*", nel suo primo racconto Digilio aveva detto:
che aveva appreso della sua esistenza da Soffiati nell'agosto del 1974;
che si era svolta ad aprile del 1974 ed era stata ristretta ad estremisti di destra (non solo ad ordinovisti);
che era stata finalizzata alla decisione di agire per contrastare la sinistra, scegliendo tramite ballottaggio il capo di coloro che avrebbero agito (i mestrini).
Tale racconto, peraltro, era stato stravolto già nell'interrogatorio con i pubblici ministeri di Brescia del 15.5.1996, ove:
per dar forza a tale discorso, aveva trasformato la riunione in una occasione di "*cementificazione*" tra civili e militari, in attuazione dell'ordinanza del generale Westmoreland per la lotta contro il comunismo, aggiungendo agli originari partecipanti una ventina di militari;
aveva riferito che della cena aveva saputo da Soffiati, allorché aveva portato l'esplosivo in via Stella;
aveva anticipato la conoscenza della cena al termine di quella di Colognola ai Colli e l'aveva collocata due settimane prima di quando Soffiati era andato a prendere la valigetta.
Hanno, dunque, evidenziato i giudici di primo grado come la conoscenza della cena di Rovigo si fosse spostata dall'agosto 1974, dopo la strage di Brescia, a prima ancora della cena di Colognola.
Quanto alla collocazione della riunione, essa era passata da marzo ad un paio di settimane prima di quando Soffiati era andato a prendere la valigetta.
Varie versioni si erano avute sui partecipanti (inizialmente i soli militanti di destra, poi anche i militari italiani ed americani, raggiungendo il numero di una cinquantina, per poi ridursi nuovamente a due dozzine), così come varie versioni si erano avute sulla finalità di questa cena (doveva servire a dare una risposta ai comunisti da parte dei militanti di destra; doveva servire ad unire civili e militari contro i comunisti in ossequio all'ordinanza del generale Westmoreland; era servita per ricostituire i

nuclei di difesa dello Stato; era servita per decidere la strage di Brescia).

Quanto alla "*cena di Colognola*", dapprima il Digilio l'aveva collocata temporalmente una settimana o dieci giorni prima della strage e aveva detto che si era svolta nella trattoria gestita da Soffiati, senza la partecipazione del Persic, poi l'aveva spostata a due settimane prima della strage; quindi, aveva detto che vi aveva partecipato Persic e l'aveva collocata 20/30 giorni prima della strage di Brescia; poi ancora aveva riferito che in aprile c'era stata la cena di Rovigo ed in marzo quella di Colognola. Indi, parlando della presenza di Persic, aveva riferito anche della sua sorpresa e del suo timore allorché aveva sentito l'avvertimento di Maggi e aveva collocato la cena di Colognola un mese prima della strage. Infine, aveva parlato di un "*pranzo*" a Colognola, dove aveva saputo della "*cena di Rovigo*" e l'aveva collocato ad agosto/settembre del 1974, dopo la strage di Brescia, cosicché i tempi della cena di Colognola erano passati da marzo 1974 ad agosto/settembre 1974, mentre quanto ai partecipanti l'aspetto più rilevante era che, nel corso dell'incidente probatorio, era stata introdotta la partecipazione del Persic.

Con riferimento alla "*valigetta in via Stella a Verona*", il Digilio aveva dapprima affermato che vi erano 15 candelotti di dinamite o gelignite, quest'ultima diversa da quella del Rotelli, sostenendo che il contatto tra le lancette avrebbe potuto far scoppiare l'ordigno, che l'episodio era avvenuto 4 o 5 giorni dopo la cena di Colognola e che lui era rimasto in via Stella ad attendere Soffiati, il quale, dopo che si era verificata la strage, gli era sembrato accasciato. Lo stesso giorno che Soffiati aveva portato l'ordigno in via Stella era partito per consegnarlo a Milano.

Successivamente aveva riferito che Soffiati aveva portato la valigetta in via Stella una settimana, dieci giorni prima della strage, ribadendo che dopo la cena di Colognola egli era stato condotto da Soffiati in via Stella, dove lo aveva atteso.

Pertanto, ha rilevato la Corte di primo grado, quanto ai tempi, l'incontro di via Stella era stato variato dai pochi giorni a dieci giorni prima della strage.

Nelle prime versioni aveva riferito di essersi recato in via Stella direttamente da

Colognola e di aver atteso il Soffiati, mentre poi aveva dichiarato di non essere andato a Verona da Colognola, ma di essere tornato a casa per poi ritornare in via Stella dopo una telefonata del Soffiati.

Mentre il numero dei candelotti era rimasto costante, era variato il numero dei candelotti tolti e le motivazioni di tale azione: dai 4 candelotti, gli unici collegati con i fili elettrici, ad una decina. Erano pure cambiate le motivazioni: dal rendere meno pericoloso l'ordigno, levando i candelotti collegati con i fili, ad una eccessività dei candelotti per un'azione dimostrativa, alla necessità di alleviare la pressione del coperchio della valigetta sulla vite, alla possibilità di meglio occultare i candelotti in caso di perquisizione.

La natura dei candelotti era variata; dalla incertezza tra dinamite o gelignite alla certezza che si trattasse di gelignite, a cheddite, a esplosivo plastico duttile al tatto.

Quanto al congegno di accensione, in un primo tempo i fili di rame erano collegati alla vite ed al nottolino delle sfere, poi trattavasi di fili di nichel-cromo collegati alla vite ed ad uno dei piedini della sveglia. Nelle prime versioni non era stata segnalata la presenza del fiammifero antivento, avendo detto addirittura di aver reso edotto il Soffiati di questo, sicché l'esplosivo non avrebbe potuto scoppiare; poi la versione era stata radicalmente modificata.

Contrasti vi erano stati anche in ordine all'atteggiamento di Soffiati e soprattutto alla circostanza di quando lo aveva rivisto dopo la strage, variandosi da pochi giorni dopo di essa (in tale occasione il Soffiati si sarebbe mostrato abbattuto) a 7/8 mesi dopo, con l'inserimento in tale periodo dapprima di una telefonata del Soffiati nell'agosto del 1974 e successivamente di un'altra telefonata del Soffiati prima di quest'ultima, salvo poi l'affermazione di aver visto il Soffiati poco dopo la strage.

Secondo il primo giudice, dunque, la versione di Digilio era mutata, talvolta radicalmente, nonché su circostanze di non poco momento.

E se una certa indulgenza avrebbe potuto concedersi su particolari secondari riguardanti la cena di Rovigo, in quanto non vissute in prima persona, un maggior

rigore era esigibile per le vicende vissute personalmente e relative a fatti che non avrebbero potuto non rimanere impressi nel Digilio, quali l'ordigno asseritamente visto in via Stella, proprio per il clima di tensione e di paura che il dichiarante vi aveva ricollegato.

E, del resto, essendosi in presenza di una molteplicità di versioni fra loro contrastanti non avrebbe potuto darsi la prevalenza alle versioni statisticamente più ricorrenti od a quelle riferite per ultimo.

Infatti, nel primo caso la circostanza che il Digilio avesse insistito più volte sulla versione narrata, peraltro totalmente differente da quella o quelle precedenti, non avrebbe dimostrato la sua veridicità, a meno che non vi fosse stata una spiegazione logica idonea a spiegare non solo il motivo per il quale egli avrebbe reso la versione differente, ma anche la ragione per la quale quella versione non sarebbe stata veritiera.

A giudizio della Corte di primo grado, la giustificazione che aveva offerto il Digilio (un mutamento nel ricordo o una folgorazione improvvisa, un *flash*) non era credibile, atteso che essa avrebbe avuto un qualche diritto di cittadinanza se si le divergenze fossero state su particolari trascurabili, di scarsa rilevanza, non invece quando si fossero riferite al nucleo centrale della vicenda.

Per esempio il *flash* sulla circostanza che alla cena di Rovigo si era deciso di effettuare un attentato a piazza della Loggia e che della stessa circostanza avesse parlato il Soffiati in via Stella, circostanza venuta alla luce dopo che per oltre 5 anni Digilio aveva sempre detto che mai era stato individuato specificamente l'obiettivo, restandosi volutamente nel vago e nell'indicare nell'alta Italia il luogo dell'attentato, era, per il primo giudice, elemento assolutamente rilevante, che, per la sua importanza, non avrebbe potuto essere stato dimenticato ed emergere improvvisamente dopo tanti anni che si discuteva della vicenda.

Né il Digilio aveva sul punto fornito spiegazioni, ma anzi aveva dato una motivazione precisa perché non fosse mai stato indicato l'obiettivo. Affermando,

all'improvviso, che l'obiettivo era stato esattamente individuato, dunque, non era stato semplicemente introdotto un elemento sul quale, fino ad allora vi era stata incertezza, ma era stata rivelata una circostanza in radicale contrasto con quanto sino ad allora riferito.

Per queste ragioni non avrebbe potuto pensarsi ad un elemento dimenticato, che improvvisamente era sovvenuto alla memoria.

Neppure vi era modo di recuperare alcuna delle c.d. rivelazioni fornite, poiché su ognuna di esse vi era stata una pluralità di versioni e per nessuna di esse vi era stata una razionale spiegazione che avesse consentito di sceglierne una, in quanto connotata dal crisma della verità.

Unendo queste specifiche considerazioni a quelle prima espresse di carattere generale, il giudice di primo grado ha quindi tratto la conclusione che le dichiarazioni del Digilio fossero di assoluta inaffidabilità dal punto di vista oggettivo, in quanto a costanza del narrato, coerenza e precisione di esso.

7.1. I motivi d'impugnazione del pubblico ministero.

Nel sottoporre a vaglio critico l'osservazione dei primi giudici afferente l'anomalo ordine espositivo dei fatti narrati da Digilio (prima i fatti meno rilevanti, poi quelli più importanti), il pubblico ministero appellante ha svolto alcune considerazioni che hanno nuovamente lambito il tema riguardante le pressioni esercitate dai *ROS* su Digilio e il timore di questi di perdere i benefici derivanti dal programma di protezione.

In particolare, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, secondo la quale il Digilio avrebbe accusato Zorzi a seguito delle presunte pressioni che i carabinieri del *ROS* avrebbero esercitato nei confronti del collaboratore, nell'aprile del 1996, paventando la perdita del programma di protezione e così facendo compiere alle proprie dichiarazioni un "*salto di qualità*" non spontaneo, ha evidenziato il pubblico ministero appellante come il Digilio avesse cominciato ad accusare Maggi e Zorzi

per la strage di piazza della Loggia già in occasione del verbale del 31 gennaio 1996.

In tal modo la Corte d'Assise, sottovalutando questa circostanza, aveva banalizzato la valenza accusatoria delle dichiarazioni che Digilio aveva reso il 31 gennaio 1996, allorquando il medesimo avrebbe *"accennato per la prima volta alla 'cena di Rovigo' collocandone la conoscenza ad una confidenza fattagli da Soffiati nell'agosto del 1974, dopo, quindi, la strage di Brescia anche se diceva di avere collegato l'episodio ad essa"*, considerando invece realmente compromettenti per Maggi e Zorzi soltanto quelle rilasciate dopo l'aprile del 1996, a seguito delle presunte pressioni del cap. Giraudo; pressioni che avrebbe trovato terreno fertile nelle condizioni di debolezza del dichiarante.

In realtà, secondo l'appellante, il Digilio, il 31 gennaio 1996, aveva iniziato un racconto che, a differenza di quanto illogicamente ritenuto dal primo giudice, non poteva partire dalla fine (dalla valigetta mostratagli da Soffiati), ma dal suo inizio.

Nel criticare come la Corte d'Assise avesse continuato a demolire la valenza accusatoria del verbale del 31 gennaio 1996 (ben antecedente le presunte pressioni del cap. Giraudo), sostenendo che, in occasione di quel verbale, tra la *"cena di Rovigo"* e la strage di Brescia sarebbe emerso soltanto *"un ben labile collegamento"*, il pubblico ministero appellante ha richiamato il paragrafo 2.2.1 della propria memoria del 29 ottobre 2010 e ha ribadito come in detto verbale fossero già stati presenti quasi tutti gli elementi che il dichiarante avrebbe poi sviluppato nei successivi verbali.

Al riguardo, l'appellante ha evidenziato come il Digilio avesse riferito:

- che aveva appreso da Soffiati che nell'aprile del 1974 si era svolta una importante riunione a Rovigo, *"feudo del dott. Maggi"*, alla quale avevano partecipato, oltre a Maggi e Soffiati, i *"camerati più duri di Rovigo, Mestre e Venezia"*;
- che nel corso di quella riunione era stata presa la decisione di *"colpire duramente le sinistre"* (*"...dove i compagni erano piuttosto vivaci e forti..."*) ed erano stati

individuati in Zorzi e nei "*mestrini*" i soggetti che avrebbero dovuto realizzare l'azione.

Peraltro, già in quel primo verbale il Digilio, pur senza specificarne le ragioni, che solo molto tempo dopo (in occasione dell'incidente probatorio di Brescia) avrebbe chiarito, aveva fermamente sostenuto: "*associai immediatamente il racconto di Marcello Soffiati alla strage di piazza della Loggia a Brescia*".

Ha pure sottolineato l'appellante come in quell'occasione il G.I. di Milano non avesse affatto favorito le accuse di Digilio nei confronti di Zorzi, rappresentando al dichiarante il dubbio circa la possibile assenza dall'Italia dello stesso Zorzi in quel periodo. Senonché, la ferma risposta del Digilio era stata: "*Sissignore ... Io ho sempre avuto fiducia in quello che mi ha detto Soffiati su quella che fu...*".

Nel narrato del Digilio - ove mancava, dunque, soltanto la valigetta di Soffiati, che, per il dichiarante era la parte più difficile da ammettere, in quanto implicante una sua diretta partecipazione all'azione - vi erano quasi tutti gli "*ingredienti*" delle successive dichiarazioni. In particolare:

1) la riunione di Rovigo;
2) la presenza di molti estremisti di destra del Veneto;
3) la volontà di colpire duramente le sinistre con un attentato;
4) la scelta di Zorzi e dei "*mestrini*" per commettere l'attentato;
5) la *leadership* di Zorzi nell'ambito del gruppo di Mestre, costituito dagli estremisti di destra più "*duri*";
6) la presenza di Maggi, la sua posizione di *leadership* e quindi la sua corresponsabilità nelle decisioni prese in quell'occasione;
7) il Soffiati come fonte di quelle notizie;
8) il collegamento immediato di quell'episodio con la strage di Brescia.

Ad avviso dell'appellante, occorreva domandarsi come avesse fatto il Digilio, il 31 gennaio 1996, a collegare quanto accaduto a Rovigo con la strage di Brescia.

Poiché il collegamento non era deducibile dal narrato, era evidente come il

dichiarante si fosse apprestato a fare un discorso molto più completo, ben sapendo che l'estrema rilevanza della materia, appena accennata, avrebbe comportato una serie di approfondimenti, peraltro di competenza di altra autorità giudiziaria.

Ha aggiunto l'appellante che, d'altronde, il verbale del 31 gennaio 1996 postulava, come al solito, gli opportuni approfondimenti, essendo piuttosto lungo, in rapporto alle condizioni fisiche di Digilio, il quale, reduce dell'*ictus* del maggio del 1995, poteva rimanere seduto a fatica al massimo per "*un'oretta*". I fatti erano poi stati descritti nel corso di successivi interrogatori, proprio rispettando, possibilmente, la loro successione cronologica.

Secondo il pubblico ministero appellante, non si comprendeva cos'altro di più fortemente compromettente il Digilio avesse potuto dire nei confronti dello Zorzi, dal momento che quel 31 gennaio egli da un lato lo aveva già accusato di essere stato incaricato di un attentato che avrebbe dovuto colpire duramente le sinistre, dall'altro aveva ricollegato il fatto alla strage di piazza della Loggia.

Per contro, il convincimento della Corte d'Assise che *"Digilio stava fornendo rivelazioni sempre più importanti al fine di mantenere i benefici nascenti dal programma di protezione"*, si era fondato su una *"sensazione"*, o su argomentazioni logiche inconsistenti del genere di quella *"così non è, e non pare sia altrimenti"*, che non potevano avere ingresso nella motivazione di una sentenza, dove quello che contavano erano i fatti.

Ha ritenuto l'appellante che quel che la Corte aveva trasformato in un *"centellinare"*, in un volere riversare soltanto un po' alla volta le proprie conoscenze, per tenere alto il livello dell'interesse su di lui e godere a lungo dei benefici connessi al programma di protezione, altro non era che la difficoltà di un uomo di ammettere di avere svolto un ruolo per la realizzazione di un reato inconfessabile. Tale ammissione si sarebbe poi concretizzata solo nel corso dell'incidente probatorio e dunque in un contesto temporale ed interpersonale ben lontano sia da quel primo verbale del 31 gennaio 1996, sia dalle presunte pressioni

dell'aprile di quell'anno.

Ancora più sorprendente era, secondo l'appellante, la motivazione della sentenza nella parte in cui, per sostenere che Digilio avrebbe incongruamente riferito prima le cose meno importanti e poi, soltanto a seguito delle pressioni subite, quelle rilevanti, era stato banalizzato anche l'episodio della cena di Colognola, siccome definito "*fatto secondario, nel quale si preannuncia un generico attentato al nord che sarebbe avvenuto nel giro di poche settimane*".

Diversamente, l'episodio di Colognola aveva costituito la chiave di lettura di tutto, essendo stata l'occasione in cui, dopo che Maggi aveva preannunciato l'attentato, Soffiati aveva riservatamente spiegato a Digilio che le parole di Maggi erano da interpretare alla luce di quanto era accaduto alla cena di Rovigo.

Peraltro, nell'affermare la sostanziale irrilevanza anche di questo secondo episodio, la Corte d'Assise di Brescia si era pure contraddetta: se veramente Digilio avesse riferito i fatti di Brescia solo a seguito del colloquio con il capitano Giraudo dell'11 aprile 1996, secondo un percorso che lo aveva visto prima lamentarsi con l'ispettore della *Digos* Emireni delle pressioni subite, e poi ribadire la sua intenzione di collaborare, dopo l'interrogatorio del PM di Milano, sarebbe stato inevitabile concludere che le presunte pressioni del cap. Giraudo avrebbero prodotto dei risultati assolutamente insignificanti.

Secondo l'appellante, non si comprendeva, infatti, il motivo per il quale Digilio, se veramente fosse stato angosciato dalla paura di perdere il programma di protezione, non avesse riferito già in quel 19 aprile 1996 anche l'episodio della *"valigetta"*, ma si fosse limitato, anche in quella occasione, a riferire fatti che il primo giudice aveva ritenuto *"secondari"*.

Piuttosto, era evidente come l'architettura della motivazione della Corte d'Assise, che aveva attribuito rilievo soltanto all'episodio della "*valigetta*", fosse stata priva di senso logico, in quanto tutti i tre episodi descritti, il 31 gennaio, il 19 aprile ed il 4 maggio 1996, erano stati altrettanto importanti ed avevano dimostrato un unico

atteggiamento collaborativo del Digilio, caratterizzato da un lento e progressivo percorso di maturazione e di completa accettazione del difficile ruolo assunto.

Ha precisato il pubblico ministero appellante che il 19 aprile 1996 il Digilio, accennando all'episodio della cena di Colognola, aveva riferito di un attentato, quello di piazza della Loggia, fatto dal *"gruppo"* (non *"un gruppo"*, ma *"il gruppo"*), che altro non poteva essere che quello di Zorzi, di cui aveva già parlato nel verbale precedente, dal momento che, diversamente, non avrebbe avuto senso usare l'espressione *"il gruppo"*.

Ha, quindi, ribadito l'appellante come Digilio avesse sempre collegato la sua narrazione alla strage di piazza della Loggia, fin dal suo primo verbale del 31 gennaio 1996.

Nel verbale del 19 aprile 1996 il G.I. di Milano, per ben due volte, aveva rappresentato al Digilio che gli argomenti sarebbero stati approfonditi dall'autorità giudiziaria di Brescia, alla quale, *"appena possibile"*, avrebbe provveduto a trasmettere *"questo accenno iniziale"*.

Era, dunque, chiaro, sia per il giudice istruttore, sia per il dichiarante, che si trattava soltanto delle prime battute di un argomento che, stante evidenti ragioni di competenza territoriale e in ragione delle condizioni del Digilio, sarebbe stato approfondito avanti altro giudice.

Del resto lo stesso Digilio, in occasione del successivo verbale del 5 maggio 1996, aveva sostanzialmente esaurito quanto aveva da dire sulla strage di piazza della Loggia, limitandosi in seguito, a fornire soltanto le ulteriori richieste specificazioni concernenti, in particolare, la descrizione dell'ordigno che Soffiati gli aveva fatto visionare.

Ha ritenuto l'appellante che se veramente il Digilio avesse perseguito lo scopo di centellinare il versamento alla magistratura di fatti importanti (Rovigo, Colognola e valigetta), non li avrebbe esauriti nel giro di pochi giorni e, in particolare, non li avrebbe indicati in gran parte nel corso del primo interrogatorio (31 gennaio 1996).

Peraltro, secondo l'appellante, se anche il Digilio avesse davvero *"centellinato"* le proprie dichiarazioni, fornendo *"rivelazioni sempre più importanti al fine di mantenere i benefici nascenti dal programma di protezione..."*, non per questo egli sarebbe stato inattendibile.

Ha, in proposito, fatto notare il pubblico ministero che all'epoca la normativa relativa ai collaboratori di giustizia non prevedeva ancora che tutte le dichiarazioni dovessero essere riversate all'autorità giudiziaria in un circoscritto lasso temporale e che era comprensibile come il medesimo, in un primo tempo, anche per una naturale diffidenza verso gli investigatori, non avesse voluto subito fornire informazioni, che, col tempo, avrebbero portato al suo coinvolgimento.

Era questo, piuttosto che i cosiddetti "*flash*" della memoria, che spiegava il motivo per il quale Digilio aveva affermato con chiarezza, solo alla fine dell'incidente probatorio, che l'ordigno da lui esaminato era destinato a Brescia. Significativo era il fatto che in quel medesimo contesto Digilio avesse anche ammesso di aver apportato, sull'ordigno mostratogli da Soffiati, interventi finalizzati al suo buon funzionamento, così assumendo la qualità di indagato.

Ad avviso del pubblico ministero appellante, la Corte aveva elencato una serie di particolari forniti via via da Digilio, tentando di dimostrare che questi, nel corso del tempo, avrebbe fornito particolari sempre diversi e in contrasto tra di loro.

In tal modo la Corte, estrapolando ogni dichiarazione dal contesto nel quale era inserita, così da rendere incomprensibile il presunto contrasto, aveva radicalmente ignorato le valutazioni che in precedenza erano state svolte, non solo dal Tribunale del Riesame di Brescia, ma dalla stessa Corte di Cassazione che, pur nell'ambito di un procedimento cautelare, aveva affermato con forza che tutte quelle differenze erano insignificanti, se messe in rapporto con il tempo che era trascorso e con le condizioni personali del Digilio (sentito a pochi mesi dall'*ictus* patito).

Era ben comprensibile che particolari di secondo piano, ininfluenti sulla ricostruzione essenziale dei fatti, potessero essere stati riferiti, a distanza di tanti

anni (22, poi divenuti 30, al momento dell'incidente probatorio), con minor esattezza e che il dichiarante avesse, invece, ricordato con precisione soltanto quelli che, nel loro insieme, lo avevano maggiormente colpito (come la frase di Maggi sull'attentato che sarebbe stato realizzato, l'individuazione del gruppo che avrebbe dovuto operare e, soprattutto, la vicenda dell'ordigno, che gli era stato mostrato da Soffiati).

Tutto il resto era costituito solo da particolari poco significativi e sovrapponibili, tenuto conto che Digilio, tecnico del gruppo di Maggi, aveva per anni visionato esplosivi.

Ha rimarcato l'appellante che ciò che rimaneva sempre costante, nelle dichiarazioni del Digilio, era il fatto che l'ordigno mostratogli da Soffiati, per le dichiarazioni rese da quest'ultimo, per quanto riferito da Maggi a Colognola e per la tempistica degli eventi, era da ricollegarsi alla strage di piazza della Loggia.

Non assumeva, invece, alcun rilievo lo spostamento, a trent'anni dai fatti, di pochi giorni degli eventi, né se certe notizie Soffiati gliele avesse riferite tutte a Colognola o a Verona, al momento dell'esame dell'ordigno, o addirittura dopo l'esplosione della bomba, né ancora se Digilio, dopo la cena di Colognola, fosse andato direttamente a Verona in via Stella, o fosse transitato prima a Venezia, a casa sua.

Quanto alla circostanza, rilevata dalla Corte, che il Digilio, il 15 maggio 1996, avrebbe stravolto la descrizione della cena di Rovigo di cui aveva parlato a partire dal 31 gennaio 1996, aggiungendo agli originari partecipanti, costituiti dagli estremisti di destra veneti, una ventina di militari, l'appellante ha obiettato come Roberto Besutti ed Elio Massagrande, indicati presenti alla cena, oltre ad essere esponenti di spicco dell'ordinovismo veneto, fossero anche *ex*-ufficiali paracadutisti e come lo stesso Maggi, del resto, fosse un *ex*-ufficiale medico.

Ad avviso del pubblico ministero appellante, l'indicazione della presenza di militari americani effettuata nel verbale del 15 maggio, si spiegava poi con la circostanza che Digilio aveva appreso da Soffiati, 22 anni prima, alcuni particolari riguardanti la

cena di Rovigo, cui non aveva partecipato, sicché non poteva escludersi che egli potesse aver introdotto questo ulteriore elemento sulla base di un semplice approfondimento o di una migliore riflessione.

Del resto, l'elemento fondamentale di tale riunione era quello della presenza del gruppo *"mestrino"* di Zorzi, designato per la realizzazione dell'attentato, mentre la presenza dei militari, che neppure avevano votato per la designazione degli esecutori, si poneva senz'altro su un piano diverso.

Secondo il pubblico ministero appellante, il breve passaggio del verbale del 17 ottobre 2000 con il quale Digilio, parlando della riunione di Rovigo, aveva accennato al preannunciato attentato di Brescia ed alla partecipazione di Zorzi alla riunione, non costituiva una sostanziale novità rispetto alle precedenti dichiarazioni, poiché il dichiarante aveva sempre ricollegato la strage di Brescia a detta riunione, ove peraltro non aveva mai negato la presenza di Zorzi.

Il momento esatto in cui Digilio avrebbe appreso della cena di Rovigo costituiva, invece, un particolare non fondamentale, a distanza di tanti anni. Piuttosto rilevava il fatto che il discorso di Soffiati, relativo alla cena di Rovigo, aveva avuto sul Digilio un effetto illuminante con riguardo a quanto Maggi aveva detto a Colognola.

Né si poteva escludere che Soffiati avesse parlato a Digilio della cena di Rovigo sia in occasione della cena di Colognola, sia in occasione dell'episodio della valigetta, allorquando, mostrandogli l'ordigno e dicendogli di averlo ritirato da Zorzi, avrebbe potuto avergli rinnovato il ricordo di quanto gli aveva già riferito, e cioè che a Rovigo era stato proprio Zorzi ad essere stato incaricato dell'attentato.

Ad avviso del pubblico ministero appellante, la Corte d'Assise di Brescia aveva disquisito sulle presunte finalità della cena di Rovigo, come se una riunione di decine di persone, alla quale il dichiarante non aveva partecipato, avesse dovuto avere necessariamente un'unica finalità, trascurando la circostanza che Digilio si era limitato a riferire quanto aveva appreso da Soffiati, mantenendo sempre costante l'unico particolare veramente di rilievo, costituito dall'incarico conferito in

quell'occasione a Zorzi, il quale aveva poi rifiutato di eseguire l'attentato; attentato sempre collegato alla strage di Brescia. A tal riguardo, il primo giudice aveva erroneamente individuato nel racconto di Digilio due finalità diverse e contrastanti: da una parte la finalità dell'attentato e dall'altra quella di *"dare una risposta ai comunisti da parte dei militanti della destra"*, laddove, invece, la strage, in realtà, non era altro che la *"risposta"* da dare ai *"comunisti"*.

Ha sottolineato l'appellante che nel racconto di Digilio relativo alla riunione di Rovigo, la Corte d'Assise di Brescia, ignorando fatti esposti nella memoria del 29 ottobre 2010, aveva individuato finalità diverse che tali non erano, tenuto conto che la stessa cementificazione tra militari e civili non era minimamente incompatibile con l'attentato e che il Digilio, nel verbale del 15 maggio 1996, aveva spiegato che la destra eversiva doveva dimostrare ai militari americani, in ossequio alle direttive del generale Westmoreland, che era in grado di commettere attentati.

La ricostituzione dei Nuclei di Difesa dello Stato non rappresentava una finalità ulteriore, dal momento che essi erano composti proprio da militari e civili che svolgevano la propria attività per fronteggiare il c.d. pericolo comunista.

Quanto all'epoca della cena di Colognola, Digilio, sentito decine di volte sulle medesime circostanze, aveva collocato l'episodio da un minimo di una settimana ad un massimo di un mese prima della strage. Queste differenze temporali non potevano assumere rilievo a distanza di 20/30 anni dai fatti, nel mentre in una sola occasione il Digilio aveva fornito dati discordanti; ma ciò era accaduto allorquando, a quasi 30 anni dai fatti, in evidente stato di confusione, era stato sottoposto all'estenuante incidente probatorio.

Quanto all'episodio della valigetta, ha ritenuto il pubblico ministero appellante come la Corte d'Assise di Brescia si fosse lanciata in disquisizioni tecniche, rastrellando alcune affermazioni dei periti balistici in ordine alle caratteristiche e al funzionamento dell'ordigno (nonché alla qualità dei candelotti) e mostrando peraltro di non aver ben chiara la differenza tra un esplosivo di solida consistenza, come il

tritolo, ed esplosivi gelatinosi o comunque, al tatto, di consistenza plastica (cosa diversa dal plastico), di genere più malleabile, come la gelignite, la dinamite o la cheddite.

Erroneamente la Corte aveva evidenziato come il Digilio in un'occasione avesse affermato che si era trattato di dinamite ed in altra occasione che si era trattato di gelignite, laddove nel "*manuale per l'esame del fochino*", citato più volte dallo stesso dichiarante, alla voce "*gelatine dinamiti*", era stato precisato che "*in commercio le gelatine dinamiti hanno varie denominazioni (Gomma BM, Geom, Donarit, Gelignite s.a., Nitrogel, Gelatina 1, Gelatina 2 ecc)*", sicché non vi era una sostanziale differenza tra gelignite e dinamite (gli stessi periti avevano accennato a "*gelatina s.a.*").

Veramente eccessiva era la pretesa, a distanza di 20/30 anni, che Digilio avesse potuto ricordarsi se e dove si fosse trovato il fiammifero antivento, trattandosi peraltro di una bomba confezionata da Zorzi e non da lui.

La descrizione dell'ordigno e del suo funzionamento data dal Digilio era stata quasi sempre la stessa ed era stata corrispondente a quella fornita da altri testi, sicché le presunte incongruenze rilevate dal primo giudice erano state frutto della scarsa conoscenza della materia da parte di colui che aveva verbalizzato le suddette dichiarazioni.

Anche su tale tema, il pubblico ministero appellante si è riportato alla propria memoria del 29 ottobre 2010 (paragrafo 2.6), evidenziando come colà fossero state illustrate tutte le risultanze e conclusioni, nonché le ragioni, in base alle quali Digilio doveva essere ritenuto attendibile pure su questo argomento.

Ad avviso dell'appellante analoghe critiche dovevano essere sollevate all'analisi "*ragionieristica*" svolta dal primo giudice a fondamento della pretesa incostanza e contraddittorietà interna delle dichiarazioni di Digilio.

7.2. I motivi d'impugnazione delle parti civili Natali Elvezio e Camera del Lavoro di Brescia.

Le appellanti non hanno condiviso i rilievi del primo giudice con riferimento alle modalità di esposizione del dichiarante e, in particolare, alla circostanza che il Digilio aveva riferito "*prima il fatto meno rilevante, la 'cena di Rovigo'..., poi il fatto secondario, nel quale si preannuncia un generico attentato al nord che sarebbe avvenuto nel giro di poche settimane, ed infine il fatto certamente più rilevante (la vista dell'ordigno)*".

Secondo le appellanti parti civili, se Digilio avesse avuto come semplice obiettivo il proseguimento del programma di protezione, avrebbe avuto tutto l'interesse a "*creare*" il ricordo relativo al fatto più eclatante e non già a quello più generico ed equivoco.

Per di più, come riconosciuto dallo stesso primo giudice, il primo racconto della "*cena di Rovigo*" risaliva addirittura a tre mesi prima del colloquio con il cap. Giraudo (11.4.99) e della "*crisi Emireni*" e, dunque, il suo ricordo non poteva essere certo tacciato di callida pretestuosità.

Inoltre, non era stato un perverso meccanismo mentale del collaborante a creare la "*catena inversa*" di ricordi (come stigmatizzato dalla sentenza impugnata), piuttosto il metodo utilizzato dal G.I., il quale, nel corso dei numerosissimi interrogatori, aveva sovente chiesto chiarimenti su argomenti già trattati.

Il Digilio, d'altronde, nel periodo successivo all'*ictus*, era rimasto solo con i propri pensieri per lunghi giorni, sicché in questa situazione erano ben possibili fughe in avanti o "*flashback*" dei propri ricordi più lontani.

Ad esempio, il collaborante aveva parlato del ruolo del padre Michelangelo, decisivo per la sua decisione di contattare i servizi americani d'*Intelligence*, soltanto nell'interrogatorio del 5 marzo 1994, pur essendo l'antecedente logico di tutta la sua attività.

Dalla relazione di servizio del cap. Giraudo, redatta dopo l'incontro del 10 e 11

aprile 1996, emergeva chiaramente come Digilio fosse stato costretto ad ammettere la pregressa conoscenza dell'obiettivo bresciano proprio dalle obiezioni dell'inquirente al suo precedente ricordo minimizzante.

Significativamente, l'ufficiale aveva annotato la sua perplessità circa il fatto che il silenzio di Digilio fosse stato conseguente alla sua presenza, non rivelata, alla cena precedente la strage (cena di Colognola). Presenza poi ammessa dal dichiarante il 19 aprile, davanti al G.I.

Da quel momento il Digilio aveva deciso di affrontare il concreto rischio di essere direttamente coinvolto nel processo pendente davanti alla Procura di Brescia, sicché, nell'interrogatorio del 4 maggio, avrebbe poi ammesso il proprio ruolo operativo nella messa a punto dell'ordigno in via Stella.

In conclusione, non vi era stata alcuna reticenza, né preordinata calunnia, ma semplicemente la faticosa e dolorosa presa d'atto di dover ammettere anche questa vicenda, oltre a quella già confessata legata alla strage del 12 dicembre 1969.

Pertanto, anche sotto questo profilo, non era condividibile il giudizio negativo espresso dal giudice di primo grado in ordine alla spontaneità e coerenza del narrato del collaborante.

7.3. Le considerazioni della Corte d'Assise d'Appello.

Ritiene questa Corte che all'esito di un'obiettiva e serena analisi, le dichiarazioni rese da Digilio non si sottraggano ad un severo e prevalente giudizio di censura in punto di attendibilità intrinseca oggettiva, atteso che esse risultano contenere contraddizioni, aggiunte, modifiche, menzogne e inverosimiglianze, talmente ripetute e numerose, che non potrebbero essere tutte plausibilmente spiegate con lo stato di affaticamento mentale in cui sarebbe incorso il collaborante o con la difficoltà da parte del medesimo di ricordare fatti risalenti a 20 o 30 anni prima.

L'imponente e sbalorditivo repertorio di incongruenze, falsità e creative ricostruzioni degli episodi narrati, particolarmente eloquenti siccome afferenti anche

il nucleo essenziale del narrato, sarebbero già sufficienti per vulnerare in modo insanabile la credibilità di un testimone.

A maggior ragione, dunque, questo intreccio di variazioni, antinomie e falsificanti elaborazioni dei fatti non possono essere tollerati in un chiamante in correità o collaborante, la cui attendibilità oggettiva intrinseca deve doverosamente essere sottoposta ad un più rigoroso e sorvegliato vaglio critico.

Innanzitutto, si deve registrare come di certo il lungo racconto del Digilio non sia stato caratterizzato da immediatezza e completezza, essendosi invece articolato in rateizzati apporti narrativi, quasi sempre arricchiti non solo e non tanto di successive puntualizzazioni, quanto soprattutto di vere e proprie rettifiche, nonché di nuove circostanze di fatto.

E' sufficiente rileggere la fedele trascrizione dei verbali riportata dalla Corte di primo grado nell'impugnata sentenza per rendersi conto, non solo delle diverse versioni che Digilio ha offerto di uno stesso episodio, ma anche delle modalità con le quali il dichiarante era solito rispondere alle innumerevoli contestazioni, rilanciando con nuove correzioni e accomodamenti, nell'arduo tentativo di ricomporre un quadro narrativo ostile al linguaggio della plausibilità e della verosimiglianza[79].

Certamente, come ha osservato l'Avvocatura dello Stato, occorre considerare che le dichiarazioni di Digilio si sono evolute in un lungo arco di tempo (circa sette anni) e che il contributo del dichiarante si è sviluppato alla luce delle domande rivoltegli. Epperò, il numero elevatissimo delle oscillazioni, nonché il notevole ritardo con il quale venivano operati gli aggiustamenti e rese le nuove importanti affermazioni accusatorie da parte del Digilio non possono esaurientemente spiegarsi con tali giustificazioni.

Qui basti evidenziare come Digilio raccontasse la cena di Rovigo per la prima volta

---

[79] Particolarmente emblematica è l'impudente affermazione con la quale il Digilio, al termine dell'interrogatorio del 5.3.1994, ebbe, addirittura, a comunicare espressamente la propria volontà di integrare il racconto in un momento successivo ("*mi riservo di completare la verbalizzazione avvenuta oggi e nei precedenti interrogatori non appena mi verrà applicata la detenzione extra penitenziaria*").

il 31.1.1996, quella di Colognola soltanto a decorrere dal 19.4.1996, mentre l'episodio più significativo, quello della valigetta di Soffiati, non prima del 4.5.1996, cioè ben tre anni e sette mesi dopo l'inizio della propria collaborazione. Vero è che questa particolare evoluzione narrativa, contrassegnata dalla singolarità di iniziare il racconto dagli avvenimenti meno significativi per poi riferire soltanto in seguito quelli più rilevanti (evoluzione narrativa ritenuta irrazionale dalla Corte di primo grado, in quanto contrastante con la successione dei ricordi, laddove maggiormente impresso nella memoria sarebbe, al contrario, quello più importante e non già quello secondario), potrebbe essere frutto di una difficoltà da parte di Digilio di avvicinarsi ai fatti per lui più compromettenti (la visione e il controllo dell'esplosivo contenuto nella valigetta di Soffiati)[80].

Tuttavia, questa ipotesi interpretativa, che pure – allorquando si esaminerà la rilevanza probatoria del narrato di Digilio in ordine all'addebitabilità della strage - potrà eventualmente essere condivisa, non è tale comunque da attenuare la segnalata anomalia, dal momento che in ogni caso un tale movente non fa venir meno la denunciata carenza di quei requisiti di immediatezza e completezza nel racconto dei fatti più importanti che invece dovrebbe esigersi dalle dichiarazioni di un sincero collaborante.

E' pure, d'altronde, innegabile che il resoconto cronologico dei fatti, anziché snodarsi in modo davvero lineare, incontri quelle tipiche resistenze in punto di compatibilità, che piuttosto tradiscono la volontà, da parte del dichiarante, di frammentare il proprio contributo, avendo come primario obiettivo quello di mantenere il programma di protezione[81].

Come ha puntualmente osservato la Corte di primo grado, la necessità di fornire agli inquirenti elementi sempre più rilevanti (così spiegandosi l'evoluzione del narrato, dai fatti secondari a quelli più importanti) è pure riscontrata dagli stessi suggerimenti

---

[80] A riprova di tale finalità, alcuni appellanti hanno fatto notare come Digilio, non solo avesse ritardato ad ammettere di essere "*zio Otto*", ma avesse anche inizialmente affermato di aver saputo da Soffiati della cena di Rovigo soltanto nell'agosto 1974, per distanziarsi da tale fatto.

[81] Si rinvia qui alle considerazioni svolte, in tema di spontaneità del racconto di Digilio, al § 2.4. di questo capitolo.

che Digilio forniva a Maggi nel corso del colloquio del 2.2.1994: "*Occorreva possedere informazioni che potessero interessare gli inquirenti ed ogni tanto, a seconda delle necessità, fornire delle rivelazioni importanti (dei flash)*"[82].

Innumerevoli, d'altronde, sono le contraddizioni in cui è incorso il Digilio nel tentativo, spesso goffo, di razionalizzare e assestare i segmenti della propria narrazione in modo coerente rispetto a quelli precedenti.

Parimenti, non si contano le continue modifiche che hanno contraddistinto il racconto del dichiarante.

Delle une e delle altre, qui di seguito si riportano esemplificativamente soltanto le più eclatanti.

1) il 31.1.1996 raccontava che *nell'agosto 1974* aveva saputo da Soffiati che nel rovigotto, in una grossa trattoria, si tenne, nell'aprile 1974, una riunione, caldeggiata da Maggi, per colpire la sinistra; il 17.1.2001 dirà, invece, che la notizia l'aveva appresa *nel marzo 1974*;

2) il 23.1.2002 dichiarava che la notizia l'aveva appresa *un mese e mezzo prima della strage*;

3) il 15.5.1996 riferiva che aveva saputo della cena da Soffiati, *due settimane dopo tale cena*, quando lo stesso Soffiati era andato a Venezia a prendere la valigetta con l'esplosivo;

4) il 15.5.1996 poi affermava che aveva saputo della cena di Rovigo *al termine della cena di Colognola ai Colli*, quando aveva preso da parte Soffiati per chiedergli cosa stesse accadendo;

5) il 17.1.2001 dichiarava che aveva saputo della cena di Rovigo già *prima della cena di Colognola*;

6) il 31.1.2001 dichiarava che *al termine della cena di Colognola* aveva saputo da Soffiati della cena di Rovigo;

7) il 23.1.2002 riferiva ancora che aveva saputo della cena di Rovigo *prima della*

---

[82] Si veda pag. 202 dell'impugnata sentenza.

cena di Colognola, quando Soffiati era venuto a trovarlo a Venezia;

8) il 6.2.2002 affermava, invece, che aveva saputo della cena di Rovigo da Soffiati *dopo la cena di Colognola*;

9) il 17.4.2002 tornava a raccontare che aveva saputo della cena di Rovigo da Soffiati *nell'agosto/settembre 1974*, precisando ad un pranzo a Colognola[83];

10) il 15.5.1996 riferiva per la prima volta che *alla cena di Rovigo vi erano 30 civili circa e 20 militari circa* (anche americani), mentre il 31.1.2001 affermava che vi erano *due dozzine di persone*;

11) il 17.10.2000 per la prima volta diceva che era *presente Zorzi* e per la prima volta espressamente dichiarava che Soffiati gli aveva detto che durante tale riunione era stato *preannunciato l'attentato a Brescia* (ma sembra che il riferimento a Brescia sia stato fatto da Digilio per far capire al G.I. in modo sintetico il luogo ove poi sarebbe stato eseguito l'attentato);

12) il 22.5.2002 dichiarava che l'attentato preannunciato nella cena di Rovigo da Maggi doveva avvenire *a Brescia*, piazza della Loggia, *il giorno 24 maggio*, per spaventare la sinistra poiché in quell'occasione vi sarebbe stata una riunione della sinistra (ma l'annuncio della manifestazione del 28 maggio era avvenuto sui giornali del 23 maggio);

13) il 28.11.2001 accennava, per la prima volta, al fatto che alla cena di Rovigo era consistita in una *consultazione tra servizi segreti italiani e americani*;

14) il 19.4.1996 raccontava che una settimana o dieci giorni prima dell'attentato (il 15.5.1996 confermava sostanzialmente questa data), vi era stata una *cena a Colognola ai Colli, in una trattoria di Soffiati* (ma Soffiati aprirà lì la trattoria soltanto dopo la strage), mentre il 17.1.2001 dichiarava che la cena si era tenuta *a casa di Soffiati*;

---

[83] La contraddizione deve ritenersi limitata al periodo in cui Digilio afferma di aver saputo della cena di Rovigo: addirittura 3 o 4 mesi dopo la strage, laddove in tutti i precedenti interrogatori (ad eccezione di quello del 31.1.1996) aveva ripetutamente affermato, sia pur modificando le date, che tale notizia l'aveva appresa prima dell'eccidio. Diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, Digilio, accennando ad un "*pranzo*" successivo alla strage, non intendeva evidentemente alludere alla "*cena*" di Colognola antecedente la strage (nella quale il Maggi avrebbe

15) il 19.4.1996 dichiarava che durante la cena di Colognola, Maggi, *presenti Minetto, Digilio e Soffiati*, aveva annunciato che ci sarebbe stato un attentato terroristico; il 15.5.1996 aggiungerà *anche* la presenza di *Bruno Soffiati*;

16) il 17.1.2001 aggiungeva alla cena di Colognola il *Persic*;

17) il 17.1.2001 affermava che la riunione era avvenuta *una ventina di giorni (quasi un mese) prima della strage* (il 28.11.2001 confermava un mese scarso prima della strage), contrariamente a quanto aveva dichiarato il 19.4.1996 e il 15.5.1996, allorquando aveva detto che la cena sarebbe avvenuta *una settimana o dieci giorni prima della strage*;

18) il 17.1.2001, per la prima volta, riferiva che la *riunione di Colognola ai Colli* (in occasione della quale Maggi ebbe ad annunciare l'attentato) era *avvenuta ad un pranzo, non già ad una cena*;

19) il 4.5.1996 raccontava che *4 o 5 giorni dopo la cena di Colognola ai Colli, Soffiati fu mandato a Mestre* a ritirare una valigetta 24 ore che conteneva 15 candelotti; il 15.5.1996 riferiva che Soffiati era stato mandato a Mestre *una settimana o dieci giorni prima della strage*;

20) il 15.6.1996 diceva, invece, che Soffiati si era recato *non a Mestre, ma a Spinea/Mirano*, per ritirare l'esplosivo presso una casaccia;

21) il 15.5.1996 dichiarava dapprima che nell'ordigno *non c'era il fiammifero antivento*, poi che *avrebbe potuto esservi*, magari perché caduto nella scatola, quindi il 14.3.1997 dichiarava che *i fiammiferi antivento c'erano*;

22) il 4.5.1996 e il 15.5.1996 dichiarava che Soffiati era arrivato poi in via Stella, ove si trovava *Digilio*, il quale *non era ancora tornato a Venezia*; il 17.1.2001 dichiarava, invece, che egli *era andato* prima *a Venezia* e poi, chiamato per telefono da Soffiati, era andato a Verona (il 6.2.2002 confermava quest'ultima versione) con la valigetta contenente il congegno che aveva i contatti connessi;

23) il 17.2001 dichiarava che *pochi giorni dopo la strage*, aveva visto *Soffiati molto*

---

annunciato l'attentato), ma ad un'altra riunione a Colognola. Come si riferirà al punto 18), fu durante l'esame del 17.1.2001 che Digilio ebbe a "trasformare" la cena di Colognola in pranzo.

accasciato; il 15.5.1996 dichiarava, invece, che aveva *rivisto Soffiati soltanto dopo alcuni mesi*, allorquando quello era tornato dalla Spagna;

24) il 20.1.1997 affermava, invece, che aveva appreso da *Soffiati, una settimana dopo la strage*, della presenza di Minetto a Brescia il giorno della strage e del commento su dove gli americani li stavano portando;

25) il 14.2.2001 dichiarava per la prima volta che *ad agosto 1974*, prima della partenza di Soffiati verso la Spagna, aveva ricevuto una *telefonata da Soffiati*, dalla quale emergeva che questi era abbattuto;

26) il 21.2.2001 dichiarava per la prima volta che in settembre 1974 aveva ricevuto *un'altra telefonata da Soffiati*;

27) il 28.11.2001 tornava a dichiarare che aveva visto *Soffiati preoccupato una settimana dopo la strage*;

28) il 6.2.2002 dichiarava, invece, che vide *Soffiati molto tempo dopo la strage*;

29) il 7.8.1996 riferiva, per la prima volta (ammettendo di aver precedentemente reso una descrizione molto riduttiva dei suoi rapporti con Raho), che, dopo la strage, *aveva consegnato a Raho 4 dei candelotti portati da Soffiati*, precisando che essi erano stati messi in frigorifero da Soffiati; il 15.6.2000 dichiarava, invece, che Soffiati avrebbe *portato via una decina di candelotti*);

30) il 10.1.1997 dichiarava che la scelta di mettere in frigorifero alcuni *candelotti* era dovuta, secondo quanto riferito da Soffiati, al fatto che essi *sarebbero stati superflui per il fine dimostrativo* che quell'ordigno si proponeva; il 17.1.2001 dichiarava, invece, che il motivo era relativo al fatto che *in caso di perquisizione sarebbe stato difficile nascondere tutto il materiale*;

31) il 7.2.2001 affermava, invece, che il motivo per il quale i candelotti erano stati messi in frigorifero era quello di *evitare che facessero pressione sulla sveglia* e determinassero il contatto tra la vite e il quadrante;

32) il 14.3.1997 dichiarava per la prima volta che *Zorzi si era dichiarato disponibile non solo a fornire l'esplosivo, ma anche a confezionarlo* (tuttavia, era Digilio

esperto di esplosivi, non Zorzi);

33) il 14.3.1997 dichiarava per la prima volta che *il rifiuto di Zorzi ad eseguire l'attentato era avvenuto successivamente alla riunione di Rovigo*, a posteriori, dopo aver fatto le sue valutazioni;

34) l'1.7.1999 per la prima volta dichiarava di aver saputo da Soffiati che *Giovanni Melioli era stato incaricato da Maggi di organizzare la cena di Rovigo e* che *poi era stato mandato a Roma per organizzare un attentato in concomitanza con quello del Nord d'Italia* (come avvenuto per la strage di Milano), dopo che il 6.10.1997 aveva detto che non aveva *mai conosciuto Melioli*, senza aggiungere altro.

Da questo breve, ma significativo inventario, germina peraltro l'insuperabile constatazione che nelle dichiarazioni di Digilio neppure siano apprezzabili la coerenza e la precisione, nonché, sotto molti aspetti, la costanza.

Con riferimento, in particolare, al requisito della "*costanza*" del narrato, alcune parti civili hanno sostenuto come esso sia almeno ravvisabile in ordine alla scansione, sempre ripetuta, dei tre principali fatti raccontati (cena a Rovigo, cena a Colognola ai Colli, valigetta di Soffiati a Verona)[84].

Nondimeno, focalizzando l'attenzione all'interno di ciascun episodio, si deve qui ribadire come il racconto del Digilio sia connotato da molteplici lacune in punto di linearità espositiva, particolarmente evidenti con riferimento alla cena di Rovigo e a quella di Colognola ai Colli.

Invero, in ordine alla *cena di Rovigo*, le già citate contraddizioni afferiscono soprattutto alla data (mai collimante con quella precedentemente riferita) nella quale Digilio avrebbe appreso la notizia da Soffiati, nonché al numero (sempre variabile) dei partecipanti, alla presenza dei militari italiani e americani (mai menzionata prima dell'interrogatorio del 15.5.1996) e all'oggetto della riunione.

[84] Si veda, tra l'altro, il § 2.5 dell'integrazione alla memoria depositata dal PG. il 2.4.2012.

A quest'ultimo proposito, la "*cementificazione*" tra civili e militari, accennata da Digilio per la prima volta in data 15.5.1996, se può ritenersi compatibile con l'obiettivo, riferito il 31.1.1996, di colpire la "*sinistra*", costituisce pur sempre una novità rispetto a quelle iniziali dichiarazioni, ove, per l'appunto, il collaborante non aveva menzionato la partecipazione di militari.

Tanto meno possono trascurarsi le divergenti versioni in ordine al soggetto che avrebbe organizzato la cena (quel Melioli citato soltanto nell'interrogatorio dell'1.7.1999, laddove precedentemente Digilio aveva lasciato sempre intendere che sarebbe stato lo stesso Maggi)[85], né in ordine al fantomatico David Carret, prima non dato per presente (interrogatorio del 13.1.2001), poi dato per presente (interrogatorio dell'8.5.2002)[86].

Occorre poi ricordare come Digilio, nel raccontare l'episodio, abbia voluto alludere ad una cena svoltasi in una "*grossa trattoria*" del "*rovigotto*", nella quale Maggi, alla presenza di estremisti della destra veneta, nonché di militari italiani e americani, avrebbe prospettato la necessità di colpire i "*rossi*" e ove poi sarebbe avvenuto il "*ballottaggio per scelta degli uomini da utilizzare*", nonché per la nomina del capo del "*manipolo*".

Qui è evidente come il Digilio inciampi pure in un giudizio di discutibile verosimiglianza, risultando poco plausibile che un così grave attentato (quale quello della strage di Brescia) potesse essere tranquillamente deciso, in un pubblico locale, nel corso di una cena.

Difficilmente superabili sono poi le perplessità connesse al fatto che in quel luogo, non certamente riservato, potessero essere stati pure scelti i nomi dei soggetti

---

[85] Con l'integrazione di memoria depositata il 2.4.2010, il procuratore generale ha ricordato come Digilio avesse giustificato il ritardo con il quale avrebbe parlato di Melioli, dopo che in precedenza aveva dichiarato di non conoscerlo, con la circostanza che quello e Massimiliano Fachini (al cui gruppo padovano apparteneva) era "*gente pericolosa*" dalla quale era opportuno stare alla larga. Questa spiegazione, tuttavia, non persuade, tenuto conto che il Digilio, nel momento in cui iniziò a parlare della cena di Rovigo (31.1.1996) era già sottoposto al programma di protezione e che egli, d'altronde, non ebbe alcuna remora ad accusare personaggi del calibro di Carlo Maria Maggi e Delfo Zorzi.

[86] E' appena il caso di precisare come non si tratti semplicemente di imprecisioni che potrebbero essere giustificate dalla circostanza che Digilio ricorda e racconta un fatto riferitogli da Soffiati (come sostiene il procuratore generale; si veda verbale dell'ud. del 28.2.2012, pag. 43), ma di versioni sempre differenti.

incaricati di eseguire l'attentato, addirittura mediante una democratica votazione (metodo, peraltro, scarsamente compatibile con i poteri riconosciuti al Maggi nella struttura gerarchica del gruppo eversivo).

Con riferimento alla *cena di Colognola ai Colli*, le principali modifiche da parte del Digilio si registrano in ordine alla data in cui tale riunione sarebbe avvenuta (si passa da una settimana/dieci giorni prima della strage a venti giorni/un mese dopo la strage, per poi tornare a una settimana/dieci giorni prima di tale evento).
Quanto al luogo, si deve rilevare che l'indicazione della trattoria di Soffiati non era esatta, dal momento che all'epoca Soffiati non era proprietario di tale locale, avendolo acquistato nel 1976-1977[87].
Vero è che il Digilio, con detta indicazione, potrebbe aver voluto semplicemente ubicare l'evento in quella trattoria, identificandola - nel ricordo - come quella che sarebbe poi stata acquistata da Soffiati.
Tuttavia, anche seguendo questa interpretazione non si spiega per quale ragione Digilio abbia poi mutato quell'indicazione con la "*casa*" di Soffiati.
Pure significative sono le correzioni riguardanti i nomi dei partecipanti (le aggiunte di Bruno Soffiati e Dario Persic sono avvenute rispettivamente il 15.5.1996 e il 17.1.2001). Tra essi Digilio ha pure indicato Sergio Minetto, il quale, peraltro, contrariamente a quanto affermato dal dichiarante, all'esito delle indagini eseguite dal cap. Giraudo, non è risultato aver prestato servizio nella *X MAS,* meno che mai come ufficiale[88].
Né mancano, anche qui, perplessità in ordine alla verosimiglianza di tale cena, tenuto conto che l'oggetto di essa (l'annuncio da parte di Maggi di un prossimo grave attentato e l'avvertimento ai presenti di stare attenti e di procacciarsi un alibi),

---

[87] Si veda la nota 21 di pag. 62 dell'impugnata sentenza, nonché, a riscontro, la precisazione proveniente dallo stesso Marcello Soffiati (interrogatorio del 6.4.1983, avanti il G.I. di Bologna).
[88] Si rinvia alla sentenza della Corte d'Ass. d'App. di Milano del 12.3.2004 (pagg. 109 ss.), resa nel processo per la strage di piazza Fontana, ove pure è stata ritenuta non provata l'appartenenza di Minetto alla rete informativa statunitense.

da un lato ricalcherebbe un analogo modello di deposizione, quello adottato dallo stesso Digilio per la strage di piazza Fontana, dall'altro contrasterebbe con la permanente custodia di armi presso l'abitazione di Soffiati[89].

In relazione, invece, all'episodio riguardante la *valigetta di Soffiati*, contenente l'esplosivo, i segmenti riguardanti tale racconto custodiscono sia dati costanti, sia dati contradditori.

In particolare, la perseveranza narrativa da parte del Digilio appartiene qui all'ubicazione dell'accaduto, alla propria paura per l'ordigno, ai componenti dell'esplosivo[90], alla provenienza soggettiva del congegno (Zorzi Delfo), alla sua destinazione (*S.A.M.* di Milano) e al tipo di condizione psicologica di Soffiati dopo la strage.

Laddove, invece, lo scrutinio divenga più rigoroso e penetrante, la tenuta del canovaccio narrativo mostra falle non agevolmente riparabili, atteso che nella ricostruzione di Digilio si affastellano diverse versioni, sia in relazione alla collocazione cronologica dell'episodio riguardante la valigetta, sia riguardo al momento in cui il dichiarante avrebbe notato Soffiati molto accasciato dopo la strage, sia con riferimento al percorso seguito da Digilio per giungere a Verona (dapprima direttamente da Colognola, ove avrebbe partecipato alla nota cena, poi soltanto dopo essere preventivamente tornato a Venezia), sia al luogo ove Soffiati avrebbe ritirato l'esplosivo (inizialmente Mestre, successivamente Spinea-Mirano).

Né appare seriamente sostenibile la tesi degli appellanti, secondo la quale le illustrate incongruenze sarebbero pur sempre confinate su elementi periferici del

---

[89] Di tale disponibilità, all'epoca, ne ha dato testimonianza Dario Persic all'ud. 10.3.2009, pag. 171.

[90] Rinviando più avanti la disamina del racconto relativo all'ordigno trasportato da Soffiati nella valigetta, è appena il caso di precisare come, diversamente da quanto obiettato dai nuovi periti, Digilio sia stato quasi sempre costante nel descrivere il tipo di esplosivo (gelignite o dinamite). Correttamente le parti civili Natali Elvezio e Camera del Lavoro di Brescia hanno evidenziato che neppure era vero che Digilio avesse modificato una prima indicazione sul materiale con cui era fatto il filo d'incandescenza dell'ordigno. Il 15 maggio 1996, interrogato dai P.M. di Brescia, aveva indicato l'esistenza di "*un filo molto sottile, sottilissimo*" e alla domanda del P.M. "*di rame?*", aveva risposto: "*sembrava un filo di rame sottilissimo.....*". L'indicazione, data molti anni dopo, di un filo al nichel-cromo non era,

narrato, ove più facilmente scemerebbe la memoria dei fatti.

Invero, l'obiezione s'infrange contro l'ingombrante rilevanza di quelle contraddizioni che, viceversa, riguardano il nucleo essenziale delle propalazioni accusatorie, non potendosi certo considerare afferente un particolare marginale, ad esempio, l'affermazione resa il 22.5.2002, relativa a Brescia, piazza della Loggia, di cui Maggi alla cena di Rovigo avrebbe parlato, quale luogo ove sarebbe stato eseguito l'attentato, quando invece per circa sei anni il Digilio aveva sempre e soltanto riferito di aver egli, a posteriori, associato quel discorso con la strage di Brescia.

L'affermazione, da contraddittoria diviene addirittura menzognera, laddove si consideri che l'esplicito annuncio di eseguire la strage in piazza della Loggia ove si sarebbe riunito il "*gruppo di sinistra*" per una manifestazione (così si era sorprendentemente espresso per la prima volta il Digilio il 22.5.2002), urta inevitabilmente con la circostanza che tale manifestazione, in realtà, venne indetta non prima del 22 maggio 1974 e fatta oggetto di comunicazione sulla stampa locale il 23 maggio 1974; giorni molto successivi a quello della cena di Rovigo (asseritamente avvenuta nell'aprile 1974).

Non si comprende come potesse Maggi preannunciare che la strage sarebbe avvenuta in piazza della Loggia nel corso di una manifestazione della sinistra, se, al momento di tale comunicazione detta manifestazione non era stata comunicata e neppure indetta.

E', quella del 22.5.2002, un'affermazione menzognera che, lungi dal lambire aspetti periferici del narrato, va diretta al cuore del racconto accusatorio di Digilio.

Non meno secondari possono poi ritenersi tutte quelle diverse dichiarazioni concernenti sia i partecipanti alle riunioni di Rovigo e Colognola ai Colli, nonché lo spostamento di Digilio da Colognola a Verona in via Stella (modificato da quel preventivo viaggio a Venezia), sia il luogo ove Soffiati avrebbe ritirato da Zorzi

---

dunque, una modifica di una precedente descrizione.

l'esplosivo, sia il momento in cui Digilio avrebbe notato Soffiati dopo la strage (e qui la differenza temporale non è di pochi giorni, ma addirittura di alcuni mesi), sia il motivo (diverso) di tale atteggiamento.

Quanto al contesto in cui s'insedia il narrato di Digilio, esso neppure potrebbe ritenersi collocabile all'interno di una collaborazione sincera, atteso che, come già sopra segnalato, non mancano dichiarazioni del tutto menzognere, vuolsi con riferimento a fatti pregiudizievoli per lo stesso collaborante, vuolsi più in generale con riferimento a episodi e a personaggi citati.

Vale qui sottolineare come Digilio, prima di ammettere di essere "*zio Otto*", attribuiva tale soprannome a varie persone; dopo averlo ammesso, lo riferiva nuovamente a molte persone, per poi nuovamente riammette di essere chiamato *zio Otto*, ma significativamente per il periodo 1975-1978, successivo alle stragi e agli attentati.

Del pari, non veritiera era la dichiarazione di Digilio in ordine all'esplosivo esistente a Venezia presso lo "*Scalinetto*". Affermava di non aver mai saputo che colà vi fosse l'esplosivo, ma era smentito da Roberto Raho, il quale dichiarava che proprio Maggi e Digilio avevano custodito la gelignite presso quel locale[91].

Ma tant'è, pure menzognere erano le seguenti dichiarazioni:

- Digilio dichiarava che Bertoli era a Verona a casa di Soffiati in un periodo in cui risultò invece che era in Israele[92];

- Digilio dichiarava che Lino Franco era stato presente al secondo accesso al casolare di Paese (avvenuto nel luglio 1969), laddove Lino Franco a quell'epoca era morto (effettivamente morì il 15-7-1969) o comunque "*in condizioni tali da non poter essere in grado di viaggiare sino a Paese*"[93];

- Digilio accennava a Richard Theodore, quale militare americano presente alla cena

---

[91] Si veda l'interrogatorio reso il 4.10.1995 avanti il PM di Milano.

[92] Si veda la sentenza della Corte d'Ass. d'App. Milano del 27.9.2002, sulla strage della questura di Milano.

[93] In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza del 3 maggio 2005, n. 21.998 (pag. 44), relativa al processo per la strage di Milano.

di Rovigo, ma dalle indagini eseguite dai carabinieri del *ROS* era emerso che costui era rimpatriato negli Stati Uniti nel 1964[94];

- Digilio riferiva che negli anni 1974-1978 suo superiore e referente per la rete informativa statunitense era tale cap. David Carret, riconoscendolo in una fotografia che, in realtà, ritraeva un certo Charly Smith[95].

A quest'ultimo proposito, si deve evidenziare come il difensore di Zorzi abbia a lungo indugiato sulla fantomatica figura di Carret, sia nella memoria depositata in primo grado all'ud. del 5.11.2010, sia in quella depositata in questo grado d'appello in data 27.1.2012, sottolineando le numerose falsità che ebbero a caratterizzare tutto il relativo narrato.

Qui la Corte può limitarsi a rimarcare come l'assoluta inaffidabilità del Digilio in ordine all'esistenza di questo personaggio sia stata pure confermata dalla sentenza della Corte d'Ass. d'App. di Milano del 12.3.2004 (pagg. 92 ss.).

Le cennate falsità riferite da Digilio, oltre a rendere ancor più precaria la credibilità del dichiarante, conducono pure la Corte alla seguente ulteriore conclusione.

Nel caso in esame viene, infatti, smentita la tesi secondo la quale il collaborante sarebbe stato ben attento a riferire notizie conformi al vero per il timore di perdere i benefici sperati all'esito delle indagini che su quelle notizie gli inquirenti avrebbero potuto svolgere.

Le ripetute menzogne rese dal Digilio e disvelate dalle successive indagini mostrano sotto questo profilo un collaborante per nulla preoccupato di mantenere il programma di protezione mediante propalazioni di fatti veri.

---

[94] Vedasi la nota del cap. Giraudo dell'11.4.1996. Si richiama pure qui il giudizio di inattendibilità che con riferimento a tale personaggio ha formulato la Corte d'Ass. d'App. di Milano nella sentenza del 12.3.2004 (pagg. 98 ss.).

[95] Si leggano le dichiarazioni rese avanti la Corte d'Ass. di Milano, nel processo per la strage di piazza Fontana, dal teste Massimo Giraudo all'ud. del 15.1.2001 e dal teste Giovanni Bandoli all'ud. del 21.12.2000.

In questa prospettiva è evidente come risulti pure aggravato il giudizio di modesta attendibilità intrinseca oggettiva che la Corte ha già formulato quanto alla finalità connessa al programma di protezione.

In definitiva, con riferimento al contenuto delle dichiarazioni, questa Corte, in dissenso con l'opinione degli appellanti e in sostanziale consonanza con i principali rilievi sollevati dai primi giudici, deve ritenere particolarmente indebolita l'attendibilità intrinseca oggettiva, dal momento che nelle dichiarazioni del collaborante non è dato riscontrare alcuno dei requisiti richiesti per autorizzare in proposito un giudizio positivo (difettano: immediatezza, completezza, coerenza, precisione e, sotto molti aspetti, costanza del narrato).

8. Le conclusioni della Corte d'Assise d'Appello in ordine all'attendibilità soggettiva ed oggettiva di Carlo Digilio.

Nel tirare le fila delle considerazioni che questa Corte ha ritenuto di esprimere in ordine alla verifica dei vari requisiti afferenti l'attendibilità soggettiva ed oggettiva del dichiarante, possono essere qui riepilogate le seguenti finali valutazioni.

1) L'*attendibilità soggettiva intrinseca*, pur essendo potenzialmente ravvisabile, in ragione del provato inserimento del dichiarante nel gruppo eversivo cui i fatti narrati si riferiscono, senza che essa sia effettivamente inficiata dalla debolezza psichica del medesimo, risulta "*apprezzabilmente compromessa*" a causa delle negative valutazioni formulate a carico del collaborante da altre Corti territoriali, con sentenze irrevocabili.

2) L'*attendibilità oggettiva intrinseca* appare pure "*particolarmente indebolita*", tenuto conto che le dichiarazioni del collaborante risultano, non soltanto prive di spontaneità, siccome motivate dal fine di scongiurare la revoca del programma di protezione e un conseguente danno alla propria salute, ma anche affatto disinteressate per la parte riguardante la posizione di Zorzi, a motivo del

risentimento nutrito da Digilio nei suoi confronti, oltre che assolutamente carenti in punto di immediatezza, completezza, coerenza, precisione, veridicità e, sotto molti aspetti, costanza.

Da tanto consegue come il complessivo giudizio finale in ordine all'attendibilità del Digilio debba essere formulato in termini gravemente critici, essendo evidente come le risposte che questa Corte ha dovuto fornire agli interrogativi suggeriti in materia dai parametri della giurisprudenza di legittimità, conducano inevitabilmente, nel loro complesso, ad una valutazione di scarsa affidabilità del collaborante.

Nondimeno, richiamando l'orientamento del Supremo Collegio che il Collegio ha ritenuto di condividere (si veda il § 2 del Cap. 2°), dovrà egualmente procedersi alla verifica dell'*attendibilità oggettiva estrinseca* del Digilio, non potendo tale giudizio negativo comportare aprioristicamente la perdita di credibilità di tutto il patrimonio conoscitivo-narrativo del collaborante, senza che esso venga preventivamente e specificamente rivisitato.

Pur tuttavia, come già questa Corte ha avuto modo di precisare, il grado di valenza di attendibilità soggettiva ed oggettiva intrinseca attribuito al dichiarante dovrà necessariamente riflettersi sull'entità dello spessore dei riscontri, nel senso che, tanto minore sarà il grado di credibilità soggettiva e oggettiva intrinseca, tanto maggiore dovrà esigersi la consistenza del riscontro.

Nel caso in esame, dunque, ritiene la Corte che, stante il complessivo giudizio di scarsa attendibilità soggettiva ed oggettiva attribuito al Digilio, appare corretto pretendere la massima cautela nella valorizzazione degli elementi estrinseci, dovendosi assegnare rilevanza soltanto a quelli dotati di significato notevolmente consistente.

Cap. 4°: I RISCONTRI ALLE DICHIARAZIONI DI DIGILIO RIGUARDANTI LE "*CENE DI ROVIGO E COLOGNOLA AI COLLI*"

1. La verifica dei "*riscontri*" alle dichiarazioni di Carlo Digilio: la "*cena di Rovigo*". La valutazione della Corte di primo grado.

In tema di attendibilità oggettiva estrinseca, i primi giudici hanno immediatamente evidenziato come all'esito della ricerca di riscontri si pervenisse a risultati simili a quelli riguardanti la verifica dell'attendibilità soggettiva e oggettiva intrinseca.

In particolare, con riferimento alla cena di Rovigo, la Corte di primo grado ha affermato, in modo lapidario, che nessun elemento era dato rinvenire in atti che potesse far ritenere che una cena, in qualche misura ricollegabile al narrato di Digilio, fosse effettivamente avvenuta.

1.1. I motivi d'impugnazione delle parti civili Natali Elvezio e Camera del Lavoro di Brescia.

Ad avviso delle parti civili appellanti, la Corte d'Assise di primo grado aveva tralasciato totalmente di esaminare i riscontri al narrato di Digilio.

In particolare, con riferimento alla cena di Rovigo:

- la presenza di militari e ufficiali, riscontrata anche in riunioni simili (come riferito da altri testimoni, tra i quali Gaetano Orlando);
- la deposizione del teste Affatigato, il quale aveva ricordato una cena in un locale posto tra Padova e Rovigo, organizzata da Maggi, con la presenza di una quindicina di persone, nella quale lo stesso Maggi aveva auspicato l'organizzazione di attentati ed alla quale, con buona probabilità, aveva partecipato anche Tramonte, riconosciuto in fotografia.

A quest'ultimo proposito, gli appellanti hanno sottolineato come di tale riunione vi fosse stata, addirittura, una conferma documentale: la perizia del Prof. Giannuli, resa nel procedimento milanese ed acquisita agli atti, ove era stato illustrato un appunto

(allegato del *SID*, senza data, ma certamente databile dopo il novembre 1973 e quasi certamente nei primi mesi del 1974) riguardante proprio il compito che Maggi si sarebbe assunto per prendere contatto con gli ordinovisti di Verona e Rovigo, nonché il ruolo delegato a Soffiati.

1.2. Le considerazioni della Corte d'Assise d'Appello.

Ritiene il Collegio che la segnalata esigenza di reperire specifici elementi di riscontro alla narrazione di Digilio deve avvertirsi in modo ancor più incalzante con riferimento al tema della cena di Rovigo, dal momento che qui il racconto, come sopra illustrato, oltre che soffrire di inemendabili contraddizioni, mostra un evidente *deficit* di verosimiglianza[96].

Ebbene, è innegabile come in ordine a questo fatto la ricerca dei riscontri non abbia consentito di conquistare alcun risultato positivo.

Un esito, questo, che si riflette con sintomatica specularità nell'atto d'appello del pubblico ministero, siccome carente, per questo tema, di qualsivoglia doglianza in ordine ad eventuali riscontri che la Corte di primo grado non avrebbe valorizzato.

L'unico atto d'impugnazione che deduce una simile censura è quello delle parti civili Natali Elvezio e Camera del Lavoro di Brescia. Senonché gli elementi che esse lamentano non essere stati tenuti in conto, non costituiscono veri e propri riscontri, ma meri elementi di compatibilità.

Certo non si dubita che talune delle acquisite testimonianze abbiano indicato collimanze rispetto al tema in oggetto.

Ma esse non possono equivalere a riscontri; tanto meno a "*riscontri individualizzanti*".

In particolare, Affatigato Marco ha effettivamente riferito della riunione di Cattolica, avvenuta nel marzo 1974, peraltro ignorando se vi abbia partecipato Maggi.

E tale riunione, della quale vi è pure traccia nell'agenda di Buzzi Ermanno, è stata

---

[96] Si richiamano le considerazioni svolte al § 6.3. del Cap. 3°.

confermata sia dal teste Falzari Caterino, gestore dell'*Hotel Giada* di Cattolica, sia dal teste Falica Luigi. Quest'ultimo, nel riferire anch'egli di non sapere se Maggi fosse stato presente (limitandosi piuttosto a dichiarare che qualcuno glielo aveva detto), ha ricordato la presenza di Massagrande, Signorelli e degli altri principali esponenti della destra eversiva[97].

Tuttavia, è evidente come tale nota e importante riunione non possa confondersi con quella di Rovigo, né possa dimostrarne la sua verificazione.

Parimenti, l'Affatigato (riscontrato sul punto da Gaetano Orlando) ha pure accennato a una riunione avvenuta in un luogo vicino Padova, ove aveva visto Maggi parlare di attentati da eseguire in tutta Italia[98].

Ma Padova, per quanto vicina a Rovigo, evoca sicuramente un luogo e una riunione diversi da quelli menzionati da Digilio.

A Verona (e non a Rovigo) ha fatto riferimento poi Malcangi Ettore, il quale ha riferito che da Giuliano Bovolato e da Digilio (nel 1984) aveva appreso che in quella località, negli anni 1973/1974 (anzi, un mese e mezzo o due mesi prima della morte di Esposti avvenuta il 30 maggio 1974), vi era stata una riunione con i quadri delle *S.A.M.* e dei *M.A.R.*, nella quale erano stati presenti Bovolato, Fumagalli, Spiazzi e Maggi, al fine di coordinare le azioni per l'esecuzione di un colpo di Stato[99].

Analoghe considerazioni possono svilupparsi con riferimento ai contatti che Maggi dimostrava di aver avuto con ordinovisti di Verona e Rovigo (effettivamente tali contatti si rinvengono in un appunto del *SID*, allegato alla perizia del prof. Aldo Sabino Giannuli), nonché con ambienti militari (tale conoscenza si desume da alcuni appunti sequestrati nel 1973 a Gian Gastone Romani).

Si tratta, come si spiegava, di semplici compatibilità, cioè di comportamenti simili tenuti da Maggi in altri luoghi, non già di elementi dotati di efficacia dimostrativa del fatto che s'intende riscontrare, cioè della cena di Rovigo, avvenuta in una

---

[97] Si veda esame Luigi Falica, ud. 6.5.2009.

[98] Vedasi esame Marco Affatigato, ud. 17.3.2009, fg. 67.

[99] Si veda il verbale delle dichiarazioni di Ettore Malcangi all'ud. 7.4.2009.

trattoria poco tempo prima della strage di Brescia, nel corso della quale sarebbero stati scelti, anzi votati, gli uomini - e il capo del manipolo - incaricati di eseguire l'attentato.

Né vale opporre il rilievo che qui, esaminando isolatamente i singoli elementi del quadro indiziario, si finirebbe per perdere di vista l'importante dato probatorio desumibile da una loro valutazione unitaria.

Una tale obiezione, come già questa Corte ha tenuto appositamente a chiarire[100], non può valere allorquando gli elementi in esame, all'esito di una loro doverosa analitica disamina, non risultino essere costituiti da "*indizi certi*", atteso che l'apprezzamento globale e sinergico delle emergenze potenzialmente indizianti va effettuato al netto di una scrupolosa scrematura di quelle indicazioni che altro non sono se non semplici analogie o compatibilità.

Qui deve ribadirsi come una valutazione scandagliata dei singoli elementi costituisca una garanzia di valutazione della prova, per evitare che una sommatoria di dati suggestivi, letti nel loro complesso, possano indurre a ritenere (apparentemente) fondata una tesi accusatoria.

2. La verifica dei "*riscontri*" alle dichiarazioni di Carlo Digilio: la "*cena di Colognola ai Colli*". La valutazione della Corte di primo grado.

Hanno osservato i primi giudici che con riferimento alla cena di Colognola, ammesso che essa si fosse svolta prima della strage, essendoci sul punto versioni diverse da parte del Digilio, ed ammesso che essa fosse stata tenuta non presso il ristorante di Soffiati (circostanza impossibile qualora si fosse svolta prima della strage di Brescia, posto che il ristorante era stato aperto dopo la strage), ma presso l'abitazione dei genitori del Soffiati, dovevano essere considerate le dichiarazioni di Persic, il quale, da un lato, aveva confermato che in quel periodo, quasi settimanalmente, erano avvenute cene a casa di Soffiati, dall'altro aveva negato di

[100] Si rinvia al § 3. del Cap. 2°.

aver mai sentito il Maggi parlare della prossima realizzazione di un attentato nel Nord Italia prima della strage di Brescia.

In tal modo il Persic aveva pure smentito il Digilio, il quale, non solo aveva dato il Persic presente alla cena, ma ne aveva descritto lo stupore e lo sgomento allorché il Maggi aveva parlato dell'attentato.

L'unico riscontro, quindi, che avrebbe potuto esserci in ordine alla veridicità della cena di Colognola era stato di segno decisamente negativo.

2.1. I motivi d'impugnazione delle parti civili Natali Elvezio e Camera del Lavoro di Brescia.

Secondo gli appellanti, in ordine alla cena di Colognola vi era stata assoluta continuità tra le dichiarazioni rese da Digilio il 19 aprile (ove aveva ammesso di aver partecipato alla cena) e poi il 4 maggio (ove aveva ammesso la propria responsabilità).

La circostanza che egli in quella riunione si era sentito "*un po' spaesato*", al punto che era stato ospitato da Soffiati a Verona, aveva confermato il fatto che quella cena non era stata l'occasione di una semplice battuta di Maggi, ma la prevista riunione preparatoria della successiva fase organizzativa alla quale erano stati chiamati Minetto, Soffiati e, forse, lo stesso Digilio.

Quanto all'affermazione, resa solo cinque anni più tardi durante l'incidente probatorio, circa la partecipazione di Persic, a prescindere da quanto già spiegato circa l'aggravarsi della situazione patologica del dichiarante, occorreva rilevare il fatto che Persic, per sua stessa ammissione, era stato presente molto frequentemente alle riunioni del gruppo a Colognola, sicché, nel ricordo di Digilio, a così tanta distanza di tempo, poteva non essere stato facile focalizzare con certezza la sua assenza.

D'altronde, il Persic, sempre molto cauto nell'ammettere episodi che lo avrebbero coinvolto, ai giudici della Corte d'Assise di Milano (processo per la strage di via

Fatebenefratelli), aveva riferito di una riunione a casa sua a Verona, nel 1970/1971, nel corso della quale Maggi, Digilio, Soffiati, Minetto e un uomo con i baffi che faceva il *croupier* al *casinò* di Venezia, "*un po' esaltati*", avevano accennato ad "*una certa rivoluzione intesa come accadimento a venire a breve, con l'appoggio degli americani*", aggiungendo poi (il 24.4.1997) che "*dopo quella volta, anche in altre occasioni le suddette persone hanno parlato di rivoluzione o di colpo di Stato*". Quando però Soffiati aveva commentato, dopo un attentato (molto probabilmente, secondo il Persic, quello di piazza della Loggia), con la frase "*finalmente si fa sul serio*", egli aveva messo "*in relazione questo commento con tutti i discorsi sentiti in precedenza relativi all'imminente colpo di Stato*".

Pertanto, ad avviso degli appellanti, le affermazioni di Persic, pur non sovrapponibili a quelle di Digilio, ne avevano corroborato il racconto.

2.2. Le considerazioni della Corte d'Assise d'Appello.

Ritiene questa Corte come pure con riferimento alla cena di Colognola ai Colli, nel corso della quale Maggi avrebbe annunciato un grosso attentato ("*un botto tremendo*"), non siano stati acquisiti riscontri individualizzanti.

Anche su questo tema l'atto d'appello della pubblica accusa non contiene alcuna indicazione di specifici riscontri che i primi giudici avrebbero tralasciato di utilizzare.

Le risultanze che, al più, possono essere connesse con l'oggetto d'indagine - lungi dal dimostrare che sia effettivamente avvenuta quella specifica cena a Colognola ai Colli, ove Maggi avrebbe preannunciato il grave attentato e avrebbe avvertito i presenti (Minetto, i due Soffiati, Persic e Digilio) di stare attenti e di procurarsi un alibi – sono semplicemente indicative di elementi non contrastanti con la verificazione di tale cena.

Innanzitutto, ritiene questa Corte che il discorso che, secondo il racconto di Digilio, avrebbe fatto Maggi durante la cena di Colognola ai Colli risulta sicuramente

compatibile con la provata strategia eversiva avuta di mira da detto imputato.

Al riguardo, tra le numerose e significativamente concordanti dichiarazioni testimoniali in tal senso, può qui, in breve, accennarsi, oltre che a quelle già citate di Marco Affatigato, alle seguenti.

- Pietro Battiston ha riferito che Maggi proponeva l'utilizzo degli attentati al fine di creare il *caos* in funzione di una rivoluzione di destra[101].

- Martino Siciliano ha dichiarato che Maggi propugnava l'idea di un eventuale conflitto a fuoco con gli avversari, nonché di distruggere la Stato borghese con la lotta armata[102].

- Marzio Dedemo ha riferito che Pio Battiston (padre di Pietro) gli disse che Maggi "*riteneva la strage uno strumento con il quale fare politica e per questo lo definì pazzo*"[103].

- Angelo Izzo ha dichiarato di aver saputo da Freda, Concutelli e altri, che Maggi era uno dei più accaniti esponenti della strategia della tensione e che propugnava ideologicamente la strage a fine di *golpe*[104].

Né appare obiettivamente discutibile il ruolo apicale che Maggi ricopriva nel gruppo ordinovista. Un ruolo, quello di comandante o ispettore del Triveneto di *Ordine Nuovo*, che ha descritto il Digilio[105] e che, è stato confermato da vari testi, alcuni dei quali sentiti nel processo milanese relativo alla strage di piazza Fontana: Franco Freda[106], Pietro Battiston[107] e Vincenzo Vinciguerra[108].

Parimenti, in ordine all'eventualità che potesse essere stato programmato un grave

---

[101] Verbale dell'ud. 21.10.2000 del processo di primo grado a Milano per la strage di piazza Fontana.

[102] Si veda l'incidente probatorio avanti al GIP di Brescia del 12.5.2003, nel corso del quale Siciliano ha pure riferito: "*Mentre invece le idee del Dottor Maggi, che peraltro, per un certo punto, sono state anche le mie idee e le idee di Delfo Zorzi, convergevano per quanto atteneva alla necessità di distruggere lo Stato borghese pluteo o giudocratico, come lo definiva il Freda, e di distruggerlo da un punto di vista non solamente con la lotta politica, ma con la lotta armata, se necessario, cioè di ritornare a quello che era stato un scontro diretto negli anni 1943 - 1945, di ricominciarlo*".

[103] Deposizione del 12.5.2000, avanti la Corte d'Ass. d'App. di Milano, nel processo per la strage di piazza Fontana, ove Dedemo ha confermato quanto aveva riferito il 7.3.1996 al pubblico ministero.

[104] Si veda il verbale dell'ud. 25.2.2010, pagg. 135 ss.

[105] Interrogatorio del 19.8.1999.

[106] Esame reso all'ud. del 26.5.2000.

[107] Verbale ud. dell'11.5.2000, pag. 161.

attentato nel nord d'Italia, vi sono stati accenni sia nelle dichiarazioni di Martino Siciliano, sia in quelle di Biagio Pitarresi.

Ed invero, Siciliano ha, tra l'altro, riferito: "*E' vero che nel primo trimestre del '74 avevo sentito in ambiente ordinovista veneziano rappresentare la necessità di effettuare un'azione eclatante nel nord Italia, nel senso di far esplodere un qualche ordigno esplosivo in un luogo pubblico al fine di richiamare l' attenzione dell'opinione pubblica sull'inefficienza dell' apparato statale. E' possibile che questo discorso l'abbia sentito fare in particolare dal Molin Paolo o dal Maggi. Nello stesso periodo Marcello Soffiati, che veniva spesso a Venezia quale guardaspalle del Maggi, mi disse che vi era il progetto di Ordine Nuovo per far esplodere una bomba nell'Arena di Verona*"[109].

Pitarresi ha dichiarato che, prima del 28 maggio 1974, a Milano, Giancarlo Esposti (*S.A.M.*) gli aveva detto che proprio a Brescia era in programma un grosso attentato del tipo di quello di piazza Fontana[110]. Il fine sarebbe stato quello di stimolare e appoggiare un colpo di stato.

Esposti gli aveva anche precisato che si sarebbe dovuta verificare una grossa esplosione in una piazza di Brescia, e che la colpa sarebbe dovuta ricadere sui comunisti. L'attentato a Brescia avrebbe potuto avere ad oggetto una sede del Partito Comunista[111].

Ma a prescindere dalla circostanza che Siciliano colloca il fatto nel primo trimestre del 1974 ed accenna ad una bomba diretta a Verona (non a Brescia), nel mentre Pitarresi collega l'attentato ad una sede del partito comunista e comunque poi ammette, durante il controesame del difensore di Delfino, di aver detto in quella

---

[108] Si veda il verbale dell'ud. del 6.7.2000 avanti la Corte d'Ass. di Milano, nel processo per la strage di piazza Fontana.

[109] Si veda l'interrogatorio del 15.4.1996, pag. 6, avanti il PM di Brescia.

[110] La possibilità che vi fossero contatti tra Pitarresi ed Esposti è stata confermata dal Siciliano, il quale ha affermato come tra quelli vi fosse stato un rapporto molto stretto (si veda l'interrogatorio del 2.4.1996 al PM di Brescia).

[111] Si veda il verbale d'ud. del 26.3.2009, ff. 91 e 187. La risposta è stata data dal Pitarresi dopo che gli erano state contestate le precedenti dichiarazioni (in data 21.11.1994) con le quali aveva accennato al fatto che l'attentato avrebbe avuto ad oggetto una manifestazione di comunisti o una sede del *P.C.I.*

stessa udienza alcune "*stupidaggini*"[112], si deve risolutivamente precisare come tali testimonianze non forniscano riscontro individualizzante alla cena di Colognola ai Colli.

Difatti, quel che non è stato riscontrato è l'avvenimento/cena di Colognola ai Colli, ove il Maggi, secondo il narrato di Digilio, avrebbe concretizzato quelle idee stragiste di cui sopra si è accennato, annunciando il "*grande botto*" proprio pochi giorni prima dell'eccidio di piazza della Loggia.

Riunioni o cene a Colognola ai Colli, con Maggi, nella trattoria di Soffiati, vi sono effettivamente state, come si desume, tra l'altro, dalle dichiarazioni di Bressan Claudio[113] e Nessenzia Oscar[114]. Ma che quella particolare cena raccontata da Digilio sia veramente avvenuta, non emerge da alcun apporto probatorio di natura dichiarativa.

Riscontri specifici idonei a confermare le dichiarazioni del collaborante avrebbero potuto provenire dagli unici soggetti ancora viventi all'epoca delle dichiarazioni del Digilio: Sergio Minetto e Dario Persic, siccome dati per presenti da Digilio (rispettivamente nel corso degli interrogatori del 19.4.1996 e 17.1.2001).

Senonché, entrambi hanno negato di aver partecipato a quella specifica cena a Colognola ai Colli.

In particolare, Minetto, oltre ad affermare di non conoscere Digilio, ha riferito di aver visto una sola volta Maggi.

Persic ha, invece, accennato a una riunione avvenuta nel 1970 o 1971 nella sua casa di Verona, con Maggi, Soffiati Bruno e Digilio, nel corso della quale si era parlato di un prossimo colpo di Stato, con l'aiuto degli americani.

Gli appellanti hanno sostenuto che Minetto e Persic, nel negare di aver mai partecipato a quella specifica cena di Colognola ai Colli descritta dal Digilio, non sarebbero stati attendibili, atteso che, stante quanto accaduto in tale riunione, una

---

[112] Questa inaspettata, quanto spiazzante, ammissione si legge nel citato verbale dell'ud. del 26.3.2009, pag. 175.
[113] Verbale ud. 17.2.2009.
[114] Si veda quanto riferito dal Nessenzia alla p.g. il 16.7.2003.

loro risposta positiva avrebbe avuto natura autoaccusatoria[115].

Effettivamente, non può certo escludersi che detti soggetti, nel timore di essere coinvolti nella strage di Brescia, abbiano reso dichiarazioni menzognere, sicché tali affermazioni non avrebbero la forza di smentire quanto raccontato da Digilio.

Non è però, parimenti, da escludersi che quelle negazioni si spieghino con il fatto che tale cena non sia mai avvenuta.

Si deve, infatti, ribadire e nuovamente sottolineare che quel che occorre qui ricercare è il riscontro positivo rispetto ad un dato fatto raccontato da Digilio, non già semplicemente l'assenza di elementi contrastanti con tale fatto.

Ciò che interessa provare non è il fatto che quella cena di Colognola ai Colli non sia stata smentita da contrarie e valide risultanze probatorie, ma che essa sia stata davvero confermata in base a riscontri individualizzanti.

Per contro, quel che emerge, in definitiva, è che la verificazione di tale cena non è stata riscontrata da alcun testimone, tanto meno da Sergio Minetto e Dario Persic, che, secondo Digilio, vi avrebbero partecipato.

Come già illustrato in sede preliminare, su tale tema del narrato, così come per gli altri, un più elevato e consistente spessore di riscontro individualizzante avrebbe dovuto compensare la debole valenza di attendibilità soggettiva e oggettiva intrinseca del Digilio.

Al contrario, per la cena di Colognola ai Colli, il riscontro individualizzante è addirittura mancato del tutto.

---

[115] Si noti, peraltro, come Minetto - benché considerato da Persic come una persona che non andava d'accordo con Maggi, al punto che, se c'era quest'ultimo a casa di Bruno Soffiati, Minetto andava via (17.3.2009, pag. 46) - sia stato riconosciuto in fotografia da Siciliano (13.10.95, pag. 4) come la persona che aveva visto qualche volta a Colognola nella casa di Soffiati e che era stata presente nel 1968 a casa Centanni ad una riunione allargata a *Ordine Nuovo*, nonché sempre presente a riunioni in cui c'era Maggi (2.12.2003, ff. 8 e 141).

Cap. 5°: LE DICHIARAZIONI DI MAURIZIO TRAMONTE

1. Le dichiarazioni di Maurizio Tramonte.

Nell'affrontare la tematica relativa alle dichiarazioni rese da Tramonte, la Corte di primo grado ha illustrato, innanzitutto, il materiale informativo fornito dall'imputato al *SID* e, in particolare, al m.llo Fulvio Felli.

Questi, sentito all'udienza del 5.3.2009, dichiarava che aveva prestato servizio presso il Centro Controspionaggio di Padova dal settembre 1968 ed aveva seguito in particolare l'estrema sinistra. Nei primi anni '70, era entrato in contatto con un ragazzo di nome Lorenzo che frequentava l'*Istituto Agrario* di Padova, che gli aveva segnalato, fra gli elementi più in vista della destra, Maurizio Tramonte, il quale era apparso subito di interesse, avendo un fratello (Massimo) militante in "*Potere operaio*"[116].

Il Tramonte, appartenente a un gruppetto che si collocava tra l'MSI e l'ultra destra, si era dichiarato disposto a collaborare, anche se il suo territorio di riferimento apparteneva alla destra e non alla sinistra.

Felli ha riferito che i contatti con Tramonte (al quale era stato dato il nome di copertura di fonte "*Tritone*") avvenivano solitamente nei bar, ove il collaborante forniva le notizie apprese; il maresciallo, immediatamente dopo essere rientrato in ufficio, redigeva una relazione che, dopo essere stata sottoposta al controllo del direttore del centro, veniva inoltrata a Roma al reparto "*D*", allora retto dal generale Maletti. Il Servizio, a sua volta, era retto dal generale Miceli. Peraltro, quando rimanevano dei punti da approfondire, il maresciallo si tratteneva l'appunto sul quale poi si discuteva in successivi incontri, fino a che non si riusciva ad avere un quadro più preciso che consentisse di redigere una relazione da inviare a Roma.

La Corte di primo grado ha, quindi, riportato il contenuto dei seguenti principali appunti redatti dal m.llo Felli che maggiormente rilevavano nel presente

---

[116] Si veda anche il verbale delle dichiarazioni rese dal teste all'ud. del 18.5.2000, pagg. 35 ss., avanti la Corte d'Assise di Milano, nel processo per la strage di piazza Fontana.

procedimento.

Il primo appunto era quello allegato alla nota 3.12.1973 n. 9382, che dava conto di notizie acquisite in data 1.12.1973 e si affermava:

che le ultime battute del processo contro i dirigenti di "*Ordine Nuovo*" avevano fatto prevedere lo scioglimento e la confisca dei beni del movimento, sicché gli "*ordinovisti*" evitavano di incontrarsi o erano spariti dalla circolazione (come il dr. Carlo Maggi di Mestre);

che alcuni militari avevano manifestato propositi rinunciatari, mentre altri proponevano la riorganizzazione dei gruppi già esistenti come circoli culturali o simili.

Altro appunto di interesse era quello allegato alla nota del 28.1.1974 n. 622, che, nel dar conto di notizie acquisite il 26.1.1974, segnalava:

che a Ferrara alcuni elementi già appartenenti al disciolto *Ordine Nuovo* si stavano riorganizzando in gruppo, per operare in assoluta clandestinità;

che animatori dell'iniziativa erano due studenti universitari, i quali avevano già preso contatti con isolati estremisti di destra del Veneto e dell'Emilia;

che, per darsi un assetto organizzativo, il gruppo aveva deciso che tra il 15 dicembre 1973 e il 15 giugno 1974, avrebbe dovuto reperire accoliti fidati e "*disposti a tutto*", organizzare i "*nuclei*" operativi nelle principali città italiane e individuare eventuali altri gruppi con cui stabilire possibili rapporti di collaborazione;

che uno sforzo particolare sarebbe stato compiuto in due città lombarde, sicuramente Milano e forse Bergamo, che avrebbero avuto una funzione sperimentale.

Il teste Felli dichiarava, in proposito, di essersi recato a Ferrara con Tramonte per individuare la sede del gruppo, ma l'esito era stato negativo nonostante che l'imputato avesse riferito di esservi stato.

Ulteriore appunto era quello datato 23.5.1974 allegato alla nota del 25.5.1974, nel quale si riferiva:

che la fonte era stata contattata da uno studente dell'università di Ferrara, che

insieme ad altri ex militanti di "*Ordine Nuovo*" era impegnato a ricostituire una non meglio precisata organizzazione clandestina di estrema destra;
che l'incontro era avvenuto nella abitazione del fiduciario la sera del 20.5.1974;
che lo studente viaggiava a bordo di autovettura *Fiat* 500;
che lo studente aveva proposto al fiduciario di entrare nel movimento, spiegandogli sommariamente che la organizzazione clandestina era già presente ed operante in alcune città del settentrione, che presto sarebbe stata attivata anche a Padova e che, mediante volantini, avrebbe comunicato, tra l'altro, di volere attaccare duramente il Procuratore della Repubblica dottor Fais, rilevando notizie bomba sulla sua attività di giudice e sulla sua vita privata, nonché formulando minacce contro di lui per indurlo a desistere dalla sua azione persecutoria a danno dell'estrema destra (dal caso Freda alla *Rosa dei venti*);
che l'organizzazione, per mantenere la più stretta clandestinità, si era strutturata in gruppi ristrettissimi, (quattro o cinque persone) completamente staccati tra loro, nel senso che gli appartenenti ad un gruppo non conoscevano quelli degli altri.
Nell'informativa si precisava che l'organizzazione clandestina era la stessa di cui si parlava alla nota 28.1.1974 n. 622 e che, a parere della fonte, avrebbe potuto identificarsi nel movimento terroristico "*Ordine Nero*".
Vi erano, poi, due ulteriori note relative alla fonte "*Tritone*", una datata 5.6.1974 n. 4034, nella quale si parlava di materiale fornito in visione dalla fonte riguardante i rapporti tra il gruppo "*Anno Zero*" di Rovigo capeggiato da Giovanni Melioli ed altre organizzazioni di destra, e l'altra datata 10.6.1974 n. 4141, nella quale si dava conto di aver mostrato alla fonte *Tritone* un manoscritto a firma "*Ordine Nero – Anno Zero – Sezione C. Z. Codreanu*", rinvenuto nella cassetta postale il 1.6.1974 dal Rag. Manlio Morin di Vicenza, nel quale si rivendicava la paternità della "*strage di Brescia*" e si evidenziava che a parere della fonte il circolo a cui si faceva riferimento era quello di "*Anno Zero*" di Rovigo[117].

[117] Il testo del volantino è riportato al § 3. del Cap. 1°.

Baldassarre Roberto, che, in base alle indagini era risultato colui che aveva collocato il volantino nella cassetta delle lettere del Morin, sentito a dibattimento, riferiva di aver fatto parte, negli anni 1972/1975, di un gruppo che si collocava alla destra del *MSI*. Tramite tale Umberto Zamboni, era entrato in contatto con gli ambienti della libreria *Ezzelino*, ove, tra l'altro, aveva incontrato alcune volte il Fachini ed una sola volta, il Melioli, referente di *Ordine Nuovo*.

Dallo Zamboni, oltre alle copie della rivista *Anno Zero*, il cui gruppo aveva considerato essere la prosecuzione di *Ordine Nuovo*, aveva ricevuto alcuni volantini in bianco con il logo di *Ordine Nuovo*, da utilizzare anche come locandine o come manifesti da attaccare al muro.

Ammetteva, dunque, che con una iniziativa esclusivamente personale (si era trattato di un modo per emergere), aveva inserito lui il volantino nella cassetta delle lettere di Morin, allo scopo di far uscire il comunicato sui giornali, aggiungendo che non c'era una sezione *Codreanu* a Vicenza e che quel nome lo aveva messo perché andava di moda.

Alla nota del 8.7.1974 n. 4873 era allegato un appunto datato 6.7.1974 del seguente tenore:

"*1 La sera del 25 maggio ultimo scorso il dottor Carlo Maria Maggi di Mestre si è recato - insieme ad altri due camerati della zona di Venezia - ad Abano Terme, per incontrarsi con Romani Giangastone, nell'abitazione di questo ultimo.*

2 Maggi e Romani:

- *sono legati da stretta amicizia;*
- *hanno militato entrambi nel disciolto Ordine Nuovo;*
- *verso il 1970 erano rientrati nell'M.S.I ma poi:*
  - *Maggi ne è uscito nuovamente nel 1972;*
  - *Romani ha assunto un atteggiamento critico nei confronti del partito e pur rimanendo ufficialmente nelle sue file (é membro dell'esecutivo*

nazionale), si è schierato a favore della destra oltranzista.

3 *Gli argomenti trattati nell'abitazione di Romani hanno riguardato la situazione ed i programmi della destra extraparlamentare dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo.*

E' stato quasi un monologo di Maggi, in quanto Romani e gli altri si sono limitati ad annuire o ad intervenire per puntualizzazioni marginali

4 *Maggi ha reso noto che:*

- *è in corso la creazione di una nuova organizzazione extraparlamentare di destra che comprenderà parte degli ex militanti di Ordine Nuovo;*
- *l'organizzazione sarà strutturata in due tronconi:*
  - *uno clandestino con le caratteristiche ed i compiti seguenti:*
    - a *numericamente molto ristretto;*
    - b *costituito da elementi maturi (dai 35 ai 45 anni, salvo qualche eccezione) e di collaudata fede politica;*
    - c *opererà con la denominazione Ordine Nero sul terreno dell'eversione violenta contro obiettivi che verranno scelti di volta in volta*
  - *l'altro palese il quale:*
    - a *si appoggerà a circoli culturali - ancora da costituire - gestiti da elementi di estrema destra finora rimasti nell'ombra;*
    - b *avrà il compito di sfruttare politicamente le ripercussioni degli attentati operati dal gruppo clandestino".*

5 *Secondo Maggi i criteri di selezione degli elementi destinati al gruppo clandestino sono motivati dal fatto che le persone di una certa età:*

- *offrono maggiori garanzie sotto il profilo politico e della riservatezza;*
- *agiscono più razionalmente e non si lasciano prendere da paure, orgasmi, o emozioni;*
- *hanno le doti psicofisiche necessarie per non cedere - in caso di arresto*

- alle strette degli interrogatori da parte di Polizia e Magistratura (ha citato ad esempio Giorgio Freda, il quale nonostante la lunga detenzione e la caparbietà del Giudice D'Ambrosio non ha parlato).

6 *L'attività dei due tronconi sarà organizzata e coordinata, a livello centrale, da un team dirigenziale del quale faranno parte alcuni dei maggiori esponenti del disciolto "Ordine Nuovo" tra cui gli stessi Maggi e Romani e, probabilmente, l'onorevole Pino Rauti.*

7 *La mattina del 16 giugno u. s. scorso un giovane di Mestre, collaboratore del dottor Maggi, si è recato a Brescia per incontrarsi con alcuni camerati.*
Il mestrino:

- *ha circa 25 anni, fisico asciutto e atletico, ed alto circa m. 1,75;*
- *viaggiava a bordo di autovettura FIAT 1500 targata Venezia;*

aveva partecipato insieme a Maggi all'incontro svoltosi la sera del 25 maggio u. s. nell'abitazione di Romani.

8 *Raggiunta Brescia il giovane di Mestre si è recato nei pressi di piazza della Loggia, dove in un bar era ad attenderlo un camerata bresciano (età sui 23 anni, statura alta-snella, capelli castani lunghi, viaggiante - insieme ad una ragazza - a bordo di una autovettura Alfa Romeo "duetto" di colore grigio metallizzato), insieme al quale ha proseguito per Salò.*

9 *A Salò:*

- *hanno trovato un altro camerata sui 28-30 anni, quasi sicuramente di Brescia o dintorni, il quale:*
  - *viaggiava a bordo di autovettura Porche di colore nero, nuova (é targata Bs 42.... o 40....);*
  - *aveva con sé due giovani donne bionde, molto avvenienti e truccate vistosamente;*
  - *dovrebbe essere un protettore di prostitute.*
- *il predetto ha consegnato al mestrino un voluminoso pacco di documenti;*

- *tutti insieme, hanno consumato il pranzo nel giardino esterno di un ristorante situato alla periferia della città;*
- *si sono trattenuti fino a sera*

10 *Durante il pranzo si è appena accennato ad argomenti di natura politica.*

L'uomo con la Porche ha comunque accennato che:

- *la repressione attuata dopo i fatti di Brescia nei confronti dell'estrema destra non ha intimorito i camerati di quella città, i quali continueranno a fare sentire la propria presenza anche in segno di solidarietà con gli arrestati;*
- *si stanno rafforzando i collegamenti tra i vari gruppi oltranzisti di destra.*

11 *Verso sera il giovane con la Alfa Romeo e la sua ragazza hanno lasciato la compagnia.*

Il mestrino e l'uomo con la Porche, partiti circa un'ora dopo hanno raggiunto la stazione ferroviaria di Brescia e - verso le ore 23.30 - si sono recati ad un distributore di benzina per fare il rifornimento (si tratta di una stazione Agip situata a circa un chilometro dalla stazione ferroviaria, lungo una strada alberata in direzione di Milano).

L'addetto al distributore ha rivolto all'uomo con la Porche il saluto "Salve, Ragioniere", facendo intendere di averlo visto altre volte.

12 *Poco dopo il mestrino è entrato in autostrada dirigendosi verso Venezia.*

Prima dell'uscita di San Bonifacio, si è fermato in un parcheggio dove era ad attenderlo un autotreno Tir con targa tedesca, il cui conducente - che parla discretamente l'italiano - lo ha aiutato a prelevare dal rimorchio una cassa che è stata subito trasbordata sulla Fiat/1500 del mestrino.

La cassa:

- *era di colore nocciola e presentava venature tipiche del legno;*
- *era accatastata sul rimorchio con altri materiali e ricoperta da strato*

di scatoloni;

- *aveva più o meno le seguenti dimensioni: cm. 120 x 60 x 60;*
- *veniva sistemata nell'abitacolo (parte posteriore) della FIAT/1500, previo abbassamento dello schienale (si era tentato inutilmente di farla entrare nel baule).*

Dopo il trasbordo l'autotreno rimaneva nel parcheggio mentre il giovane di Mestre riprendeva viaggio in direzione di questa ultima città.

13 *Il 29 o 30 giugno scorso, Romani ha partecipato - quale membro dell'Esecutivo del MSI-DN - ad una riunione della direzione nazionale del partito svoltasi a Roma.*

Al ritorno dalla capitale ha riferito a Maggi:

- *di essersi incontrato con l'On. Rauti che avrebbe assicurato consensi ed appoggi per l'attività degli ex ordinovisti;*
- *di avere concordato con Rauti un nuovo incontro - con la partecipazione di altri ex dirigenti di Ordine Nuovo - da tenersi a Roma quanto prima.*

14 *Nel commentare i fatti di Brescia, Maggi ha affermato che quell'attentato non deve rimanere un fatto isolato perché:*

- *il sistema va abbattuto mediante attacchi continui che ne accentuino la crisi;*
- *l'obiettivo è di aprire un conflitto interno risolvibile solo con lo scontro armato.*

Nello spirito di questa teoria, lo stesso Maggi e Romani avevano espresso l'intenzione - qualche giorno dopo la strage - di stilare un comunicato da far pervenire alla stampa.

Il documento avrebbe dovuto:

- *esporre la linea politica e programmatica dell'organizzazione già menzionata (para: 4);*

- *annunciare azioni terroristiche di grande portata da compiere a breve scadenza.*

15 *Con questa iniziativa Maggi e Romani si proponevano - in un primo tempo – di accentuare lo sgomento diffusosi nel paese dopo l'attentato di Brescia. Infatti, le minacciate azioni terroristiche non sarebbero state messe in atto. Il programma prevedeva, tuttavia, che allorquando l'allarme provocato dal primo avviso si fosse smorzato, sarebbe stato emesso un altro comunicato analogo, al quale – parimenti - non sarebbero seguite azioni concrete. Quando finalmente l'opinione pubblica si fosse assuefatta all'idea che si trattava di iniziative allarmistiche destinate a non avere seguito sul piano operativo, sarebbe scattata l'azione terroristica.*

In seguito Maggi e Romani non hanno più fatto accenno all'iniziativa.

16 *Fra gli esecutori del predetto piano eversivo avrebbero dovuto essere:*

- *due giovani di Mestre, "devotissimi seguaci" di Maggi;*
- *Francesconi Sartori Arturo di Padova.*

17 *Il dottor Maggi:*

- *non condivide le posizioni delle frange ex ordinoviste che si richiamano al periodico Anno Zero;*
- *esclude pertanto che l'organizzazione in via di costituzione incorpori dette frange, ma ritiene tuttavia utile avvicinarle per sottrarre loro gli elementi migliori (a questo riguardo, è solito esprimere apprezzamenti molto lusinghieri sul conto di Mellioli Giovanni di Rovigo, attestato sulle posizioni di Anno Zero);*
- *è contrario ad ogni forma di collaborazione con altre formazioni della destra extraparlamentare;*
- *diffida, in particolare di Avanguardia Nazionale che ritiene essere sostenuta e manovrata - in persona di tale De Felice, esponente del movimento - dal Ministero dell'Interno;*

- *organizza spesso, nel sua abitazione di Venezia, incontri con militanti della destra extraparlamentare (frequente è la partecipazione di elementi di Treviso);*
- *sere fa ha ricevuto alcuni attivisti di imprecisato gruppo operante a Sesto San Giovanni (MI), che ha definito "molto forte, deciso e bene organizzato";*
- *ha invitato alcuni suoi seguaci - tra cui Francesconi Sartori Arturo - a praticare qualche disciplina sportiva per acquisire una preparazione fisica idonea a affrontare eventuali "prove impegnative" (delle quali non ha precisato la natura);*
- *ha incaricato alcuni camerati di localizzare nascondigli idonei all'occultamento di imprecisato materiale.*

18 Giovanni Melioli:

- *è molto lusingato dalle attenzioni che gli rivolge Maggi, ma per il momento non sembra interessato ad entrare nella sua orbita politica;*
- *è l'elemento più in vista, nella zona, del gruppo Anno Zero;*
- *ha contatti con elementi di Rovigo, Udine, Treviso e Ferrara;*
- *ha stretti legami con Salvatore Francia di Torino (dopo l'arresto di questi per ricostituzione del partito fascista si allontanò per diversi giorni da Rovigo; temendo di essere coinvolto nella stessa vicenda giudiziaria)*
- *si ispira fortemente alle teorie del filosofo rumeno Codreanu;*

mantiene rapporti epistolari con Freda".

Su tale appunto il teste Felli dichiarava che ad alcune di queste attività, quali quelle relative alle autovetture, il Tramonte aveva partecipato direttamente, come da lui stesso confermato, mentre per altre, quali la riunione ad Abano, non ricordava se il Tramonte si fosse dato presente o meno.

Altra nota di interesse era quella del 16.7.1974 n. 5120 del seguente tenore:

"1 Nella tarda mattinata di domenica 23 giugno un giovane di Mestre – legato

politicamente al dottor Carlo Maggi, esponente del disciolto "Ordine Nuovo" - ha raggiunto Salò dove si è incontrato con un camerata di Brescia.

Il primo viaggiava - da solo – a bordo di una autovettura FIAT 1500 targata Venezia, il secondo - pure solo - guidava un'Alfa Romeo "duetto" di colore grigio metallizzato targata Brescia.

2 *Dopo avere pranzato insieme, i due si sono recati a Verona - dove hanno trascorso il pomeriggio senza incontrare altre persone - e verso le ore 22.30 hanno raggiunto Desenzano dove hanno imboccato la autostrada in direzione di Venezia.*

Percorsi pochi chilometri si sono fermati nel piazzale di una stazione di servizio carburanti con annesso bar della Motta, rimanendo in attesa.

3 *Verso le ore 24.00 sono giunti nel piazzale due autotreni "TIR" con targa olandese, i cui conducenti - dopo avere parcheggiato un po' fuori mano - sono entrati nel bar.*

A questo punto, il giovane di Mestre è salito sul cassone di uno dei due autotreni, alla ricerca di qualcosa, ma ne è ridisceso quasi subito senza nulla portare seco.

E' salito, quindi, sull'altro autotreno dal quale ha prelevato un cassa – apparentemente non molto pesante - che con l'aiuto del camerata bresciano, ha sistemato nel bagagliaio della autovettura usata da questo ultimo.

Entrambi, poi, hanno ripreso il viaggio - ognuno con la propria auto - in direzione di Venezia.

4 *I due camionisti olandesi si sono comportati con estrema naturalezza.*

Sull'autotreno dal quale è stata prelevata la cassa figurava la scritta: Rotterdam – tel. 128864 – 2/45".

Nella nota di accompagnamento si segnalava che la notizia era stata acquisita dalla fonte "*Tritone*" il 9.7.1974, che il giovane mestrino citato nell'appunto era diverso da quello di cui alla nota n. 4873 del 8.7.974, mentre l'elemento di Brescia a bordo

della "*duetto*" era lo stesso della nota menzionata.

A seguito di accertamenti, era stato possibile verificare che il Comando Gruppo Carabinieri di Padova era già a conoscenza di notizie provenienti da "*Tritone*".

In particolare, in data 20.7.1974 informava il Comando Generale dell'Arma sia della creazione di gruppi clandestini, sia del procacciamento di armi attraverso *Tir* olandesi (notizia che non risultava provenire da fonti diverse di "*Tritone*").

Della notizia era anche informato il *SID* tanto che Maletti scriveva che si trattava di notizia di rimbalzo. Peraltro il comando generale aveva richiesto assicurazione che fosse stata avvisata l'autorità giudiziaria e il comando della terza Brigata Carabinieri di Padova aveva fornito assicurazione in tal senso, ma nessun documento era stato trovato che provasse che le notizie fossero effettivamente pervenute all'autorità giudiziaria.

Altra nota di interesse era quella del 24.7.1974 n. 5277, relativa a notizie acquisite da fonte "*Tritone*" il 22.7.1994 ed alla quale era allegato un appunto con il quale si evidenziava:

che Gian Gastone Romani aveva informato Carlo Maria Maggi ed altri *ex*-rdinovisti veneti di essersi incontrato, dopo la riunione della Direzione nazionale del *Movimento Sociale Italiano* svoltasi a Roma il 30 giugno scorso, con l'on. Pino Rauti, il quale aveva fatto presente la grave situazione italiana, caratterizzata da aspetti tipici della fase preinsurrezionale, nella quale i gruppi della destra rivoluzionaria avrebbero dovuto darsi una struttura e un'identità precise;

che secondo Rauti sarebbe stato possibile intuire le intenzioni dell'estrema sinistra e prevenire eventuali attacchi della controparte, cogliendola di anticipo, nonché sfruttando il fattore sorpresa.

Alla nota successiva del 3.8.1974 n. 5519, che dava conto di notizie acquisite il 2.8.1974 dalla fonte "*Tritone*", era allegato un appunto con il quale si segnalava:

che Gian Gastone Romani aveva preavvisato Carlo Maria Maggi ed altro elemento della zona di Padova di tenersi pronti a partire attorno al 10 agosto 1974 per

partecipare ad un incontro con l'on. Pino Rauti;

che l'incontro, da tenersi probabilmente a Roma, avrebbe avuto ad oggetto, tra l'altro, lo spostamento dell'attività eversiva nei centri minori, per sottrarsi alla immediata e pesante reazione che si verificava nei grossi centri, dove esisteva un imponente apparato repressivo, al quale, in tali occasioni, forniva collaborazione tutta la organizzazione antifascista.

Alla nota 8.8.1974 n. 5580 era allegato il seguente appunto:

"*1 Dal 5 al 7 agosto 1974, in località montana prossima a Bellinzona (Svizzera) si è svolto un campo internazionale di extraparlamentari di destra. Vi hanno partecipato 48 elementi - di cui circa 30 italiani ed i rimanenti di tutti i Paesi dell'Europa occidentale – che si sono concentrati in Milano (Piazza San Babila) ed in Sesto San Giovanni nel pomeriggio del 3 ed hanno raggiunto la zona attraverso Ponte Chiasso e Lugano, alla spicciolata.*

La riunione:

- *non ha registrato la partecipazione di esponenti di rilievo italiani, probabilmente a causa dell'attentato al treno Italicus avvenuto poco prima della loro presunta partenza. Infatti, l'eventuale allontanamento dei predetti dirigenti dalle loro abituale residenza avrebbe potuto creare sospetti;*
- *si è risolta in una semplice scampagnata per l'assenza dei dirigenti italiani;*
- *ha suscitato perplessità nei convenuti che, al termine di essa, avevano chiesto i motivi che avevano consigliato di indirla. E' stato loro risposto, evidentemente per non deluderli maggiormente, che lo scopo era stato quello di cercare legami di cameratismo in vista di eventuali operazioni comuni.*

2 La notizia dell'attentato, giunta nella tarda mattinata del 4 agosto 1974, ha indotto i convenuti:

- *a rifiutare di assumersi la paternità dell'azione eversiva. A tale fine è stato dato incaricato al gruppo Ordine Nero di Milano, che è già noto al*

pubblico per avere eseguito a Milano un attentato "debitamente firmato", di smentire il comunicato "apocrifo" che attribuisce la responsabilità dell'azione ad "Ordine Nero", fornendo prove concrete (comunicato battuto con la stessa machina da scrivere, stessa carta intestata, stessa forma etc.,)

- *a ribadire che "Ordine Nero" deve identificarsi esclusivamente nell'organizzazione degli ex "ordinovisti" raccoltisi dopo lo scioglimento coatto di "Ordine Nuovo" intorno al periodico "Anno Zero" e che ha per leader l'on. Pino Rauti, Clemente Graziano, Elio Massagrande e Salvatore Francia;*
- *ad affermare che nella tattica operativa di "Ordine Nero" non rientrano tipi di attentati indiscriminati. Infatti tale organizzazione, pur perseguendo il fine di creare il "caos" nel Paese, intende colpire obiettivi ben definiti e remunerativi.*

3 *In un primo tempo è stato comunicato ai convenuti che sarebbe intervenuto anche Angelo Angeli da Milano e in atto rifugiato in Svizzera. Successivamente è stato loro precisato che erano giunte notizie che indicavano Angeli come confidente del SID e pertanto lo stesso era stata diffidato dall'intervenire alla riunione.*

4 *"Ordine Nero" sarebbe riuscito a infiltrare un proprio elemento nelle Brigate Rosse.*

Tale elemento:

- *ha il compito di studiare i sistemi organizzativi e operativi delle Brigate Rosse per poterle imitare nelle azioni future;*
- *ha riferito ai propri dirigenti che le Brigate Rosse sono sicuramente estranee al duplice omicidio avvenuto nella sede della M.S.I di Padova*".

Nella nota si precisava che si trattava della stessa riunione che in un primo momento la fonte aveva ritenuto dovesse svolgersi a Roma.

Con nota 22.8.1974 n. 5795 era inviato al capo reparto dell'ufficio "*D*" nuovo

appunto integrativo della nota 8.8.1974 n. 5580, con il quale si comunicava che il "*campo*", svoltosi in Svizzera dal 5 al 7 agosto 1974, era stato effettuato in località posta tra Mesocco e San Bernardino Villaggio, sulla destra della strada che da Bellinzona portava al passo di San Bernardino.

Di ulteriore interesse la nota datata 4.10.1974 n. 6748, riportante notizie acquisite il 3.10.1974, alla quale era allegato un appunto, nel quale si segnalava, tra l'altro:

che i propositi eversivi espressi dalla destra extraparlamentare negli ultimi mesi si erano andati gradualmente smorzando;

che vi era la convinzione che nell'estrema destra si fossero infiltrate numerose "*spie*" della polizia e del *SID* (le critiche venivano rivolte anche a Massimo Fachini, al quale era stato rimproverato di aver avuto contatti con ufficiali del *SID*);

che l'estrema destra avrebbe voluto "*far pagare*" al *SID* il suo voltafaccia;

che a questo riguardo, secondo Romani, vi sarebbe stata allo studio la possibilità di ricercare contatti con alti ufficiali del *SID* con il pretesto di collaborare, ma, in realtà con il fine di fornire loro notizie e piste false su situazioni artatamente costruite e capaci di reggere a un primo esame critico;

che in tal modo, sarebbero state provocate conseguenze che, arrecando ulteriore danno – a livello politico e di opinione pubblica - ai servizi segreti, avrebbero comportato la rimozione degli attuali dirigenti del *SID*.

Altra nota di interesse era quella in data 2.12.1974 n. 8270, recante notizie acquisite il 30.11.1974, cui era allegato un appunto con il quale si evidenziava:

che i provvedimenti penali e amministrativi comminati a carico di *Ordine Nuovo* avevano scompaginato, ma non ridotto al silenzio, gli *ex*-militanti del movimento i quali erano animati da propositi di rilancio, sia pure sotto etichette nuove;

che la attività clandestina - condotta da "*Ordine Nero*" - era considerata quasi irrinunciabile;

che i suffragi per il programma avrebbero dovuto ricercarsi non solo negli ambienti *ex*-ordinovisti, ma in tutta la destra extraparlamentare e nei settori "*compiacenti e*

conniventi" del *MSI-DN*;

che si contava molto, a questo proposito, sull'appoggio di quei dirigenti ufficiali del *MSI-DN* - come l'on. Pino Rauti e altri, i quali continuavano a rimanere nel partito per garantirsi una agibilità non esercitabile in posizione extraparlamentare.

Altra nota di interesse era quella in data 3.2.1975 n. 713, recante notizie acquisite il 1.2.1975, cui era allegato un appunto, con il quale s'informava come gli sviluppi dell'inchiesta sulle attività eversive avessero disorientato la destra extraparlamentare, convincendola a ridurre al minimo la lotta violenta al sistema, anche nella consapevolezza che all'interno del movimento avesse operato una moltitudine di agenti provocatori e spie della polizia, che avevano reso oltre modo rischiose anche le azioni politiche più normali.

Alla nota del 15.4.1975 n. 2478 era allegato un appunto, con il quale si precisava che la destra extraparlamentare veneta, priva di ogni riferimento sul piano organizzativo, si era polverizzata e non svolgeva alcuna attività, nel mentre Giovanni Melioli aveva detto che, nella situazione attuale non sarebbe stato il caso di muoversi, tenuto conto dell'atteggiamento repressivo e persecutorio manifestato dallo Stato nei confronti della estrema destra, anche mediante numerosi infiltrati, nonché del pericolo di nuocere elettoralmente al *MSI-DN*, il quale, nonostante l'errata strategia, rappresentava l'unico punto di appoggio per la destra extraparlamentare e permetteva ai propri legali di difendere a condizioni molto vantaggiose gli elementi coinvolti nelle vicende giudiziarie.

Infine, alla nota del 28.4.1975 n. 2740, che riferiva di notizie acquisite il 27.4.1975, era allegato un appunto con il quale si segnalava, tra l'altro, che il gruppo di Melioli faceva ormai stabile riferimento a quello denominato "*Europa e Civilità*" controllato dall'on. Pino Rauti, che, secondo alcuni militanti e dirigenti nel *Movimento Sociale*, non aveva modificato la propria ideologia filonazista e costituiva un punto di attrazione e di legame per gran parte dei gruppi oltranzisti di destra.

Il rapporto con la fonte veniva poi formalmente chiuso il 19.2.1977, anche se da più di un anno non vi erano state sue informative (l'ultima conosciuta era del 13.6.1975).

Illustrate le notizie fornite da Tramonte al *SID*, la Corte di primo grado ha, quindi, esposto il contenuto delle dichiarazioni rese dal medesimo e utilizzabili nei confronti degli altri imputati.

In particolare, nel procedimento per la strage di Piazza Fontana, il Tramonte, escusso il 21.12.2000 davanti alla Corte di Assise di Milano in qualità di imputato di reato connesso o collegato, dopo aver riferito di aver cominciato a frequentare ambienti di destra nel Padovano, in particolare a Lozzo Atestino, militando sia nel *Fronte della Gioventù*, sia nel *MSI*, ha affermato che nel 1968 era stato avvicinato, tramite un suo zio funzionario di polizia, da tale *Alberto*, il quale gli aveva spiegato di far parte di un reparto speciale del Ministero degli interni e gli aveva chiesto di prestare collaborazione in vista di possibili fatti eversivi.

Dopo circa un mese aveva risposto positivamente e si era avvicinato ad elementi di *Ordine Nuovo*, in particolare al Fachini, che già conosceva, ed aveva cominciato a frequentare le riunioni del gruppo.

Riferiva di aver appreso di una struttura segreta di *Ordine Nuovo*, delle riunioni e degli attentati ai treni dell'agosto 1969 e di quelli del 12 dicembre 1969.

Identificava *Alberto* in Lelio di Stasio, mentre il proprio nome in codice era stato prima Francesco, poi Pantera e infine Leone.

Chiestogli il motivo per il quale non avesse in precedenza fatto il nome del referente, aveva dichiarato che non aveva voluto bruciarlo e che aveva sperato che fosse stato lui a farsi avanti o che fossero stati gli inquirenti ad identificarlo.

Sino al 1996-97 erano avvenuti gli incontri con *Alberto*, del quale custodiva il suo numero di telefono su un'agenda che non aveva consegnato agli inquirenti, ma che nel corso di una perquisizione era stata presa insieme a tutto il contenuto di una

valigetta. Era poi stato arrestato per possesso di moneta contraffatta e poco dopo era stato scarcerato, ma la agendina era scomparsa.

Affermava, inoltre, di aver svolto nel 1972 attività di informatore anche per i servizi segreti militari. Qui l'intermediario era stato il maresciallo della caserma dei carabinieri del suo paese, Lozzo Atestino, il quale lo aveva messo in contatto con tale "*Luca*". Quest'ultimo aveva voluto informazioni su suo fratello che militava nell'estrema sinistra. Poi nel corso del rapporto aveva fornito informazioni sia sull'*MSI*, sia sull'estrema destra.

Identificava il *Luca* nel m.llo Felli e indicato il proprio nome di copertura in *Tritone*.

Riferiva che mentre *Alberto* sapeva di *Luca*, quest'ultimo era all'oscuro dell'altro rapporto.

Mostratogli l'appunto datato 6.7.1974, redatto dal m.llo Felli, confermava di aver fornito lui le notizie ivi contenute, precisando di aver frequentato più volte la casa di Romani ad Abano Terme e di essere entrato, nel 1972, a far parte di una cellula costituita da Romani, Maggi, Francesconi Arturo, Davide Riello, Giovanni Melioli e due "*mestrini*", così chiamati perché erano le guardie del corpo di Maggi. In realtà uno era o di Mestre o di San Donà e si faceva chiamare "*Luigi*", mentre l'altro era il suo compaesano Zotto Maurizio che si faceva chiamare "*Gigi*".

Zotto aveva continuato a svolgere il compito di accompagnatore di Maggi sino al 1977 (gli avevano pure trovato un lavoro presso un albergo di Venezia).

Nel 1974 le riunioni erano state una decina, tra marzo e maggio, tutte ad Abano a casa di Romani.

Ad Abano talvolta era stato accompagnato da *Luigi*, con la sua vettura *1500*, avente interno rosso, con la quale giungeva pure Maggi.

Aveva partecipato anche al *campo* di Folgaria, organizzato dal *MSI* presso l'albergo *Fiorentini* nel 1970. Lì un giorno era giunto Fachini, accompagnato da due persone dell'*Aginter Press*, le quali erano andati via disgustati per il pressapochismo nell'organizzazione.

Ammetteva di aver falsamente riferito agli inquirenti di un incontro con *Alberto* a Roma, giustificando la menzogna con il fatto che all'epoca stava attraversando un periodo particolare.

Ammetteva, altresì, di aver tenuto nascosto, in un primo momento, al cap. Giraudo la presenza di Zotto, pur negando di aver concordato con lui la versione da fornire agli inquirenti.

Riferiva, poi, della riunione al campo vicino a Bellinzona, alla quale avevano partecipato Maggi, Sartori, Rognoni, Melioli e qualcuno dell'*Aginter Press*, nonché del fatto che Zorzi, allorché ad Abano Terme avevano avuto difficoltà a procurarsi l'esplosivo, aveva contattato persone dell'*Aginter Press*, due delle quali erano giunte, ad Abano, nel maggio del 1974, per procurarlo.

Tra le varie dichiarazioni rese in relazione alla persona indicata con il nome di *Alberto*, vi era quella conseguente ad una specifica contestazione: gli veniva rappresentato che quando nel corso delle indagini gli era stata mostrata la foto di Di Stasio non l'aveva riconosciuto. Tramonte si giustificava dicendo che sperava che *Alberto* si sarebbe presentato spontaneamente.

Gli veniva pure contestato che ai P.M. di Brescia e Milano, rispettivamente il 22.11.2000 e 28.11.2000, aveva detto che *Luigi* era Zotto ed egli ribadiva che Zotto era *Gigi* e non *Luigi* e che probabilmente i pubblici ministeri avevano capito male.

Dichiarava che ad *Alberto* aveva riferito tutto, mentre a Felli non aveva riferito di piazza Fontana perché non glielo aveva mai chiesto.

Con riferimento alla strage di piazza della Loggia, affermava di averlo riferito a Felli, ma non chiaramente perché doveva tutelarsi.

Gli veniva contestato:

- che al P.M. di Brescia il 30.5.1997 aveva detto di aver riferito a *Luca*, prima della realizzazione della strage, fatti di estrema gravità su Maggi e sul suo gruppo, perché non si fidava di *Alberto* e che *Luca* aveva redatto l'appunto solo in data 6.7.1974;
- che il 21.5.1999 aveva riferito di aver detto a *Luca*, 3 o 4 giorni prima della strage,

che ci sarebbe stato un attentato e che in un incontro avuto con Felli, prima di essere sentito dal capitano Giraudo, aveva sollecitato *Luca* sulle informazioni fornitegli in riferimento alla strage, ma *Luca* aveva negato di averle apprese.

Il Tramonte ammetteva che i fatti si erano svolti come risultava dalle contestazioni e che aveva detto diversamente perché non ricordava.

Contestatogli che, sempre nel verbale del 21.5.1999, aveva dichiarato che a Felli, poco prima della strage di Brescia, aveva rivelato che nei giorni successivi ci sarebbe stato un grosso attentato anche se non sapeva il luogo mentre in data 15.5.1997 aveva riferito che a *Luca* non aveva detto niente in ordine alla preparazione della strage, Tramonte ribadiva di avergliene parlato sostenendo, anche, che la preparazione sarebbe stata cosa diversa dalla circostanza che ci sarebbe stato un attentato.

Con riferimento al campo vicino Bellinzona del luglio/agosto 1974, aggiungeva di essere partito in autovettura con Melioli, Maggi e Arturo Sartori, mentre Rognoni, che non conosceva, sarebbe già stato presente là, secondo quanto riferitogli da Maggi o Melioli.

La Corte di primo grado ha poi illustrato le dichiarazioni rese da Tramonte in dibattimento, nonché quelle – utilizzabili soltanto nei confronti dell'imputato - di cui ai verbali delle indagini preliminari oggetto di contestazione.

In particolare, l'imputato, dopo aver confermato di aver frequentato ambienti di destra del suo paese Lozzo Atestino e di aver conosciuto Massimiliano Fachini ed altri di *Ordine Nuovo* (i quali si riunivano presso la libreria *Ezzelino* di Giorgio Freda), precisava che tale conoscenza, nonché quella di Gian Gastone Romani, risaliva al 1970.

Entrato in contrasto con il Fachini, il quale, dopo l'arresto di Freda, aveva accentuato le sue idee filo-naziste, verso la fine del 1972 era stato contattato dai servizi.

Ricordava di essere stato convocato presso la Caserma dei Carabinieri di Lozzo da

un carabiniere che si era presentato come "*Luca*", che gli aveva chiesto informazioni sul fratello Massimo militante in *Potere operaio*. Successivamente, nel corso dell'interrogatorio con il giudice istruttore Zorzi, aveva appreso che il suo vero nome era Felli.

Alla richiesta di fornire informazioni sul fratello aveva risposto negativamente. Luca, tuttavia, si era rifatto vivo chiedendogli notizie sulla estrema destra e lui aveva accettava di collaborare anche per motivi economici, essendogli stato proposto un compenso fisso mensile (nel 1971 era morto il padre ed aveva dovuto lavorare).

Il rapporto (caratterizzato da incontri ogni 15 giorni) era stato intenso sino a ottobre 1974, poi era scemato, essendosi trasferito a Milano ed ancor di più dal settembre 1975 allorché si era trasferito a Matera.

Tramonte confermava il contenuto degli appunti presi da Felli, precisando che la fonte di tali informazioni era, oltre che Fachini, De Eccher e i loro amici, molto spesso il Melioli, esponente di Rovigo, espulso proprio in quel periodo dal *MSI* e poi gestore della libreria *Ezzelino*, il quale gli aveva proposto di entrare nell'organizzazione.

Con riferimento all'appunto del 23.5.1974, affermava di non sapere chi fosse lo studente che lo aveva contattato e ammetteva di aver detto falsamente nel corso degli interrogatori che si trattava di Melioli, nel mentre si era trattato di un giovane di 27-28 anni mandato dal predetto Melioli.

Confermava che Melioli aveva in Rovigo un circolo denominato *Codreanu*, collegato alla libreria Ezzelino.

Con riferimento alla nota dell'8.7.1974 Tramonte negava di aver partecipato alla riunione del 25.5.1974 e diceva di aver appreso la notizia dopo il 14.6.1974 da Gian Gastone Romani, con il quale, durante il periodo della campagna elettorale del *referendum* svoltosi quell'anno, i rapporti si erano intensificati (lo vedeva sia nel centro di Abano, a circa 400 metri dall'albergo gestito dal Romani stesso, sia nel giardino dell'albergo)

Aveva parlato con il Romani per far assumere Zotto.

Con riferimento al racconto di Romani ed ai motivi per i quali questi gli avesse rivelato il contenuto riservato della riunione, il Tramonte si giustificava dicendo che agli occhi dell'uomo lui era una persona che aveva fatto scontri di piazza con Fachini e Melioli, sicché era affidabile, anche se, poi, negava di aver preso parte alla riunione, non avendone i requisiti, stante l'età (22 anni).

Aggiungeva, inoltre, che era stato lui a sollecitare il Romani a parlarne, intavolando un discorso sul periodo che stavano attraversando e sulla rivendicazione della strage.

Con riferimento, poi, ai camion, Tramonte affermava di non sapere il contenuto delle casse e di ricordare di aver visto i camion tutte e due le volte, sia il 16, sia il 23 giugno e che in una di tali date, probabilmente la seconda volta, era presente Maurizio Zotto, il quale dormiva all'interno dell'autovettura (alla fine dell'esame dibattimentale, precisava però che, avendoci pensato molto, non ricordava se fosse stato presente all'episodio del 16 o a quello del 23 giugno 1974, ma sicuramente ad uno dei due).

Confermava, inoltre, di aver visto tutte e due le volte la vettura 1500 di colore bianco.

Negava, invece, di esser andato a Brescia il 16.6.1974 e non sapeva riferire chi gli avesse fornito le notizie indicate nell'appunto, ribadendo che il suo interesse era solo per lo scarico della cassa.

Dichiarava che della riunione del 29 e 30 giugno a Roma gli aveva riferito Romani con il quale, in quel periodo, si vedeva anche tre volte a settimana, andando a trovarlo all'albergo. Al Romani si era mostrato su posizioni critiche verso il partito manifestando l'opinione che occorreva fare qualcosa per uscire dalla crisi: non si poteva rimanere fermi ad aspettare. Anche da Felli aveva ricevuto il consiglio di mostrare apertura ma non adesione alle idee propugnate dagli estremisti.

Pure il racconto sulla rivendicazione della strage di Brescia glielo aveva fatto Romani, ma non ricordava quali fossero le ragioni sostenute da chi era favorevole o

contrario alla rivendicazione (che, poi, non era stata fatta) e collocava temporalmente il racconto di Romani dopo la riunione del 29/30 giugno, mentre commentavano la rivendicazione di "*Anno Zero*".

Riferiva, altresì, di non aver ricordo di chi il Romani ritenesse fosse l'autore della strage, né aveva ricordo che glielo avesse confidato altrimenti lo avrebbe riportato a Luca.

Dichiarava, poi, di non aver mai conosciuto Maggi.

In relazione, poi, ai rapporti fra Maggi e Melioli contenuti sempre nell'appunto dell'8.7.1974, riferiva che le fonti erano Romani e lo stesso Melioli.

Poiché il Tramonte affermava di aver telefonato al centralino la sera stessa dell'episodio, ad avviso della Corte di primo grado l'imputato non era riuscito a spiegare come avrebbero potuto intervenire i servizi senza un preavviso dell'ora e del luogo.

Con riferimento alle note del 24.7.1974 e 3.8.1974, affermava il Tramonte che la fonte delle notizie era il Romani. All'incontro in Svizzera era andato con la sua vettura, senza passare da Milano.

Fattogli presente che vi era un rapporto del colonnello Del Gaudio del 7.6.1974 che sembrava ripercorrere con le stesse parole il contenuto dell'appunto dell'8.7.1974, laddove si parlava dell'organizzazione del gruppo clandestino e della struttura palese e che tale rapporto precedeva anche la nota del 14.6.1974, Tramonte si era limitato a rispondere che non ricordava se a Felli avesse fornito informazioni prima della data riportata sull'appunto.

Su Arturo Francesconi Sartori, indicato nelle *veline* come probabile appartenente al gruppo di Melioli ed esecutore della strategia del gruppo Maggi, il Tramonte rispondeva che aveva riferito ciò che gli avevano confidato Melioli e Romani, ma che non sapeva quale fosse stata realmente la posizione del Francesconi.

Sempre con riferimento alle dichiarazioni di Zotto, Tramonte negava di avergli chiesto di parlare a Giraudo di un gran botto quale argomento della riunione del

25.5.1974; affermava, altresì, che non era veritiero quanto detto da Zotto in riferimento a riunioni alle quali Tramonte avrebbe partecipato, mentre lui era rimasto ad attenderlo fuori, nonché in ordine a commenti sui discorsi di Maggi, in particolare un commento del tipo "*sono tutti pazzi*". Secondo Tramonte, Zotto aveva mentito allorquando aveva affermato l'esistenza di "*Luigi*" e il fatto di essere stati entrambi accompagnati a casa da lui.

Riferiva al 7 aprile 1994 l'inizio dell'assunzione di cocaina allorché aveva ceduto le quote della sua società.

Sosteneva che a Felli aveva detto che Maggi era di Mestre, perché così aveva capito dai discorsi di Romani, ammettendo, inoltre, che poteva aver indicato i soggetti che accompagnavano Maggi con l'espressione "*mestrini*", perché pensava che Maggi fosse di Mestre.

Quanto alle dichiarazioni rese dal Tramonte in risposta alle numerose contestazioni, la Corte di primo grado ha evidenziato un lungo elenco di affermazioni con le quali l'imputato riferiva di aver detto il falso e di essersi inventato gli episodi raccontati. In particolare, il dichiarante premetteva che a seguito di vicende giudiziarie relative a reati di bancarotta, ricettazione e monete false, nonché a controlli fiscali, aveva visto precipitare la sua situazione, si era dato all'*alcool* ed alla droga, quindi era stato anche arrestato. In tale situazione aveva conosciuto il cap. Giraudo, al quale, per compiacerlo, aveva iniziato a dire falsità; dietro insistenza degli inquirenti, aveva sempre detto qualcosa ed aveva così continuato senza riuscire a fermarsi.

2. La verifica dell'attendibilità soggettiva e oggettiva di Maurizio Tramonte. La valutazione della Corte di primo grado.

Ha, in primo luogo, osservato la Corte di primo grado come non fossero risultate ragioni di astio, o, comunque, di conflittualità tra Tramonte e gli imputati Maggi, Zorzi e Rauti, sicché in ordine a questo specifico elemento di valutazione non vi era

motivo di ritenere non credibile il dichiarante.

Neppure emergeva che il Tramonte avesse problemi di tossicodipendenza o che le sue dichiarazioni rese in dibattimento fossero orientate a percepire compensi o benefici.

Ad avviso del giudice di primo grado, tuttavia, non era del tutto inverosimile l'ipotesi sostenuta dal Tramonte con riferimento alle precedenti dichiarazioni accusatorie nei confronti dei coimputati: che cioè esse fossero state rese in attesa di vantaggi economici scaturenti dalla concessione di un programma di protezione e di aiuti per la sua situazione processuale.

Invero, ha sottolineato la Corte di primo grado come, mentre allo stato la situazione processuale di Tramonte, per i procedimenti diversi dal presente, sembrasse ormai definita, al momento in cui rendeva dichiarazioni accusatorie aveva pendenti numerosi procedimenti, anche per reati che potevano comportare condanne a plurimi anni di reclusione, ed aveva, altresì, promosso l'attivazione di un programma di protezione, comprendente all'inizio, tra l'altro, una fideiussione miliardaria e successivamente la concessione di un contributo di 300/400 milioni di lire.

D'altro canto, ha evidenziato il primo giudice, la sconfessione delle precedenti dichiarazioni accusatorie non era irrilevante per l'imputato, discendendo da essa la negatoria delle proprie responsabilità, con indubbi vantaggi sul piano processuale qualora fosse stato creduto (assoluzione in questo processo per il reato di strage).

Era, dunque, difficile, secondo il giudice di primo grado, formulare un giudizio di piena attendibilità del dichiarante dal punto di vista soggettivo.

Parimenti problematico è stato ritenuto il giudizio di attendibilità del Tramonte in relazione ai parametri di spontaneità, autonomia, precisione, completezza, coerenza e costanza della narrazione.

In particolare, secondo la Corte di primo grado, le dichiarazioni del Tramonte utilizzabili a fini di prova non erano tra loro coerenti, atteso che quelle rese in dibattimento erano in assoluto conflitto con quelle rese nel procedimento per la

strage di piazza Fontana, le quali erano in linea con quanto raccontato da Tramonte dal 1995 al 2002 in decine di audizioni.

In dibattimento, infatti, l'imputato si era riportato costantemente alle informazioni fornite al Felli ed annotate negli appunti di quest'ultimo, accreditanti una versione dei fatti tesa a alleggerire il proprio coinvolgimento nella vicenda.

Negli appunti, infatti, non era stato mai chiarito se il Tramonte fosse stato presente alle vicende di cui parlava; pertanto l'imputato aveva sostanzialmente affermato che si trattava sempre di notizie apprese attraverso le confidenze altrui (principalmente di Romani, Melioli e Soffiati), dandosi presente solo all'episodio relativo allo scarico delle casse dai *TIR*, poiché in relazione ad esso vi era stata la descrizione di tali e tanti particolari, che difficilmente avrebbero potuto essere riferiti da altra persona.

Né appariva condivisibile la giustificazione fornita dal Tramonte, il quale aveva assicurato di aver raccontato a Felli tanti particolari, perché colui che gli aveva riferito della vicenda sarebbe stato minuzioso nel descriverla.

Faceva rilevare la Corte di primo grado che, non solo il numero dei particolari narrati, ma anche la loro valenza conduceva a ritenere inverosimile che il Tramonte non fosse partecipe o, quantomeno spettatore, degli episodi narrati.

Così: appariva del tutto inverosimile che egli il 16.6.1974 avesse assistito solo all'arrivo della vettura *1500* nel parcheggio dove era ad attenderlo il *TIR* con targa tedesca ed avesse visto il trasbordo della cassa (la cui manovra, peraltro, era stata accuratamente descritta), sicché il Tramonte non aveva potuto negare di avervi assistito.

Appariva, pure, evidente che solo una persona che aveva partecipato a quella riunione del 25.5.1974 (cioè, secondo Tramonte, Romani, Maggi ed i due camerati della zona di Venezia collaboratori di quest'ultimo) avrebbe potuto riferire l'informazione.

Era risultato poi che il Tramonte fosse stato a conoscenza di un'altra informazione

piuttosto delicata: il giorno, l'ora ed il luogo dell'appuntamento tra il camionista del *TIR* con targa tedesca ed il mestrino.

Se era possibile che negli ambienti di riferimento si sapesse di un traffico illecito proveniente dall'estero, quello che non era assolutamente credibile era che in tali ambienti si sapesse del luogo, del giorno e dell'ora in cui sarebbero avvenuti gli scambi. Ancora più inverosimile era il fatto che le notizie relative a tali scambi il Tramonte le avesse apprese da altri soggetti, proprio nel momento in cui era in contatto con gli ambienti direttamente interessati agli scambi illeciti (appariva, infatti, evidente che a tali scambi fossero stati interessati proprio quei soggetti che avevano partecipato alla riunione di Abano del 25.5.1974; era stato uno di loro che si era recato a ritirare la cassa).

D'altronde, si trattava di un gruppo di pochissimi soggetti che stava organizzando una attività eversiva e che intendeva agire nella clandestinità, sicché assolutamente inverosimile era l'eventualità che il gruppo avesse diffuso all'esterno notizie così riservate quali il luogo, il giorno e l'ora di consegne illecite.

Da tanto discendeva, ad avviso della Corte di primo grado, una sola conclusione: Tramonte aveva appreso tali riservate notizie all'interno dello stesso gruppo che aveva come riferimento coloro che si erano riuniti ad Abano il 25.5.1974.

Ha aggiunto il primo giudice come, peraltro, la conoscenza di una notizia così riservata riguardante un gruppo eversivo clandestino implicasse un rapporto di fiducia fra colui che la forniva e colui che la riceveva.

Dunque, da tutto questo si desumeva che i fatti raccontati dal Tramonte al Felli erano stati appresi direttamente dal mestrino o erano stati visti direttamente dal Tramonte ovvero in parte gli erano stati riferiti dal mestrino e in parte erano stati visti direttamente. E ciò, oltre a implicare un contatto più diretto (e non occasionale) con il mestrino al momento della ricezione della cassa, spiegava come mai il Tramonte avesse potuto riferire a Felli, con dovizia di particolari, il comportamento tenuto dal mestrino dalla mattina fino al ritiro della cassa avvenuto dopo le 23,30

(ora in cui il mestrino si era recato a far rifornimento di benzina).

Era pertanto evidente, secondo la Corte di primo grado, che il Tramonte non fosse affidabile nemmeno allorquando si era richiamato al contenuto delle veline, avendone dato un'interpretazione tesa ad alleggerire la sua posizione.

Ha rimarcato poi il primo giudice come il Tramonte avesse tentato in ogni modo di nascondere l'identità del mestrino (che invece avrebbe dovuto ben conoscere proprio alla luce dei rilevi sopra esposti), inventandosi la storia di "*Luigi*", facendolo fin da subito diventare di San Donà di Piave e poi di Lozzo Atestino (identificandolo prima in Zotto e poi in Fiorenzo Zanchetta).

Considerazioni analoghe ha espresso la Corte di primo grado con riferimento alla interpretazione degli appunti di Felli, sostenuta da Tramonte, in ordine alla partecipazione dell'imputato alle riunioni ed, in particolare, a quella del 25.5.1974.

Anche qui il Tramonte aveva reso una versione diretta ad alleggerire la sua posizione, dichiarando di non aver partecipato ad alcuna riunione e di aver appreso dalle confidenze del Romani tutte le notizie riportate negli appunti di Felli.

Senonché, il Tramonte era risultato in possesso di notizie riservate, quali il luogo e l'ora dell'incontro per il ritiro di cose illecite, nonché, soprattutto, la stessa costituzione dell'organizzazione clandestina.

Era del tutto inverosimile che Gian Gastone Romani, persona non certo sprovveduta all'interno del *MSI*, avesse confidato notizie così riservate e compromettenti ad un giovane ventiduenne, semplicemente perché simpatizzante dell'estrema destra e ciò lo avesse fatto, come dichiarato da Tramonte, consultando gli appunti, quasi fosse un sottoposto che relazionava ad un suo superiore.

Per di più tali notizie rivelavano, oltre alla strategia generale del gruppo, anche il coinvolgimento degli esponenti di spicco dell'organizzazione, incluso quello dell'on. Rauti, sia pur a livello di semplice sostegno, nonché le questioni organizzative più riservate quali quella della individuazione degli elementi che avrebbero dovuto porre in essere gli atti eversivi (i due mestrini, Arturo Francesconi

Sartori).

L'unica spiegazione possibile all'ottenimento di tali notizie era che il Tramonte fosse stato intraneo al costituendo gruppo (con possibilità di partecipare a pieno titolo alle riunioni), così come d'altronde dimostrava non solo l'esplicito invito rivoltogli dallo studente dell'università di Ferrara di entrare a far parte di un gruppo eversivo, ma anche la partecipazione dell'imputato, su invito di Romani, a Bellinzona, ove si era decisa la strategia da tenere in relazione alla strage dell'*Italicus* e l'esplicita rivendicazione dell'identità di *Ordine Nero*, quale organizzazione diretta a creare il "*caos*" nel paese, colpendo "*obiettivi definiti e remunerativi*".

2.1. I motivi d'impugnazione del pubblico ministero.

Ha osservato il pubblico ministero appellante come le dichiarazioni (extraprocessuali) che Tramonte aveva reso al m.llo Felli del *SID* di Padova, tra l'inizio del 1973 e la prima metà del 1975, ricostruite attraverso la testimonianza indiretta dello stesso m.llo Felli e l'acquisizione delle relazioni che il predetto redigeva all'esito di ogni incontro con la propria fonte informativa, fossero state correttamente ritenute dal primo giudice pienamente attendibili e riscontrate, oltre che, naturalmente, utilizzabili. Di esse, però, era stata fornita una lettura assolutamente riduttiva e fuorviante.

Con riguardo al secondo gruppo di dichiarazioni (quelle rese tra il marzo 1993 e il giugno 2010 all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria delegata), la Corte, secondo l'appellante, aveva escluso la sussistenza di motivi di astio che potessero spiegare le accuse mosse da Tramonte nei confronti di Maggi, Zorzi e Rauti, ma aveva focalizzato la propria attenzione sulla circostanza che il dichiarante, in dibattimento, avesse giustificato le originarie accuse (successivamente ritrattate) con una asserita aspettativa di vantaggi economici e processuali, connessi con la collaborazione, oltre che con lo stato confusionale conseguente ad asserite

assunzioni di *alcool* e di cocaina.

Tale prospettazione, inizialmente ritenuta *"non ... del tutto inverosimile"*, aveva finito per prevalere nella motivazione della sentenza, sebbene il Collegio avesse notato che Tramonte, nel ritrattare le accuse, avesse perseguito un evidente intento difensivo.

Ad avviso dell'appellante, era indiscutibile come non vi fosse stata coerenza tra le dichiarazioni rese da Tramonte in dibattimento a Milano, prima della ritrattazione e quelle contenute sia nella scarna e sorprendente memoria del 24 maggio 2002, sia nei verbali del dibattimento. Tuttavia non era accettabile che un tema così rilevante e complesso, quale quello dell'attendibilità delle dichiarazioni del Tramonte, fosse stato affrontato e risolto con una banale osservazione che prescindeva totalmente da un'attenta analisi dei comportamenti processuali progressivamente assunti dal medesimo, tenuto conto che la stessa Corte d'Assise di Brescia aveva rilevato come le dichiarazioni rese avanti la Corte d'Assise di Milano fossero state *"in linea con quanto raccontato ... dal 1995 al 2002 in decine di audizioni"* e come le dichiarazioni rese in sede d'esame confliggessero *"con tali propalazioni riportandosi costantemente l'imputato alle informazioni fornite al Felli ed annotate negli appunti di questi"*.

Ha pure sottolineato l'appellante come, parimenti, il primo giudice avesse rilevato il fatto che Tramonte, nel richiamarsi agli appunti del m.llo Felli, avesse tentato di alleggerire il proprio coinvolgimento nella vicenda.

Con particolare riferimento alla collocazione politica del Tramonte, può in sintesi rilevarsi come, secondo l'appellante, il giudice di primo grado, sottovalutandone l'importanza, avesse tralasciato di prendere in considerazione gli appunti informativi riguardanti la crisi della federazione padovana del *MSI-DN* e l'attività del gruppo dissenziente che faceva capo agli avv.ti Lionello Luci e Giangaleazzo Brancalion, nonché, a livello locale, ad Ariosto Zanchetta, benché da tali appunti fosse emersa la

collocazione del Tramonte, sin dalla prima metà del 1973, nell'area dell'eversione ordinovista.

Il Tramonte, nel 1973, pur non uscendo dal partito, non ne aveva rinnovato la tessera e si era avvicinato al gruppo ordinovista di Rovigo. Significativamente, negli appunti informativi, egli aveva descritto il panorama e le caratteristiche dei vari gruppi della destra extraparlamentare (ed in particolare di *Ordine Nuovo*) operanti nella zona.

Ha ricordato l'appellante come in quello stesso anno il *MSI* avesse espulso ordinovisti quali Martino Siciliano e Giampietro Mariga e avesse sospeso a tempo indeterminato, tra gli altri, Carlo Maria Maggi e Delfo Zorzi, mentre dal *Fronte della Gioventù* fosse stato espulso Giovanni Melioli.

Difficili erano dunque i rapporti tra il *MSI* e gli ambienti giovanili ed universitari del partito che si erano riconosciuti nell'ideologia filo-nazista di Franco Freda.

Diversamente da quanto considerato dal primo giudice, il rapporto tra Freda e Massimiliano Fachini (poi espulso anch'egli dal partito), secondo l'appellante, aveva costituito un argomento di grande interesse per comprendere le dinamiche che avevano caratterizzato il modo di procedere, in quegli anni, dei vari gruppi della destra eversiva, tenuto conto che numerose note informative avevano dato conto della vicinanza di Tramonte a Fachini e dell'ambiente politico di quest'ultimo.

L'appellante ha sottolineato come negli oltre sessanta interrogatori istruttori ai quali era stato sottoposto, il Tramonte aveva sostanzialmente confessato la sua partecipazione alle ristrette e riservate riunioni della cellula ordinovista, che aveva pianificato e realizzato la strage di Brescia.

Ha sottolineato l'appellante come la stessa Corte d'Assise di Brescia avesse ben compreso che Tramonte, in dibattimento, aveva mentito allorché aveva tentato di separare la propria posizione da quella di Romani, Maggi e dei vari *"mestrini"*, pretendendo di attribuire al primo e ad altri interlocutori le fonti dirette di

conoscenze riservate e compromettenti.

Era assolutamente falso che fosse stato Gian Gastone Romani a svelare al giovane Tramonte i contenuti delle riservatissime riunioni con Maggi ed i *"mestrini"*, ed in particolare della riunione di Abano del 25 maggio 1974, dei commenti di Maggi in ordine alla necessità che la strage di Brescia non rimanesse *"un fatto isolato"*, delle riunioni immediatamente successive alla strage, nel corso delle quali Romani e Maggi avevano espresso l'intenzione di stilare un comunicato per esporre la *"linea politica e programmatica dell'organizzazione"* ed annunciare *"azioni terroristiche di grande portata da compiere a breve scadenza"*. Parimenti era falso che fosse stato il Romani a parlare con il Tramonte dei soggetti ai quali il completamento dell'ambizioso programma terroristico era stato affidato o dei vertici nazionali dell'organizzazione terroristica, poiché il Tramonte a quelle riunioni aveva preso parte in quanto membro affidabile dell'organizzazione clandestina.

D'altronde, il Tramonte:

- era stato designato a partecipare, insieme a Maggi, ad un nuovo incontro con l'on. Pino Rauti, intorno al 10 agosto 1974;
- aveva effettivamente partecipato all'importantissimo incontro internazionale di Bellinzona;
- era stato presente all'incontro che il *"giovane di Mestre, collaboratore del dott. Maggi"*, aveva avuto a Brescia e Salò il 16 giugno 1974, con i due "*camerati*" bresciani, fino al ritiro della cassa scaricata dal *TIR* tedesco e all'analogo incontro del 23 giugno 1974 che "*un giovane di Mestre – legato politicamente al dott. Carlo Maggi*" aveva avuto a Salò con il "*camerata*" di Brescia dell'*Alfa Romeo Duetto*, fino al ritiro della seconda cassa, questa volta scaricata da un *TIR* olandese.

La Corte d'assise di Brescia aveva pure colto che Tramonte, fin dal primo verbale successivo all'escussione del G.I. di Brescia dell'8 marzo 1993, proprio "*attorno al mestrino*", aveva costruito *"una cortina fumogena, inventandosi la storia di Luigi..."*.

Tuttavia, ad avviso dell'appellante, da tali univoche e condivisibili premesse, i primi giudici non avevano tratto le dovute conseguenze, anche perché fuorviati dall'erroneo convincimento circa la sostanziale inesistenza e non operatività dell'organizzazione terroristica di cui avevano parlato le citate note informative.

Ben diverse, invece, avrebbero dovuto essere le conclusioni a seguito della riconosciuta intraneità del Tramonte alla citata organizzazione, laddove si fosse compreso che il passaggio in clandestinità di *Ordine Nuovo* era stato pianificato ben prima del decreto di scioglimento del novembre 1973 e che la nuova organizzazione terroristica non era nata dal nulla, ma aveva raccolto intorno a sé parte degli ex militanti di *Ordine Nuovo* e aveva realizzato e rivendicato, con la sigla di *Ordine Nero*, una serie di attentati, fin dai primi mesi del 1974.

Anche le scelte processuali che Tramonte aveva assunto nel corso delle indagini preliminari (fino alla ritrattazione del maggio 2002) diventavano univocamente leggibili, senza dover fare ricorso ai fantasiosi stati confusionali ed alle aspettative di benefici processuali ed economici.

L'imputato, nel corso delle prime dichiarazioni rese l'8.3.1993 al G.I. di Brescia, non potendo negare di avere svolto attività informativa per conto del *SID* di Padova:

- aveva tentato di prendere le distanze dalla stessa città di Brescia (ove aveva falsamente sostenuto di non essere mai stato) e da Carlo Maria Maggi (che, pur ampiamente citato negli appunti informativi, aveva falsamente sostenuto di non avere mai sentito nominare);
- aveva tentato di circoscrivere l'attività politica svolta, escludendo qualsiasi contatto con la destra extraparlamentare e qualsiasi attività successiva al 1972;
- aveva banalizzato le vicende dei *TIR*, sostenendo falsamente di avere assistito solo alla consegna di una cassa di *"armi di provenienza estera"* e di avere preventivamente attinto la notizia dalle chiacchiere che alcuni ragazzi avevano fatto presso un bar sito nei pressi della sede del *MSI*;
- a seguito della lettura dell'appunto informativo allegato alla nota n. 4873 dell'8

luglio 1974 e dell'appunto datato 23 maggio 1974, aveva falsamente escluso di essere la fonte di quelle compromettenti notizie.

Nel 1995 il Tramonte aveva poi ammesso di essere la fonte delle notizie riversate in quei due appunti informativi del *SID* di Padova che gli erano stati sottoposti dal GI di Brescia. Ed era stato dopo avere avuto contestazione delle dichiarazioni rese da Sergio Tonin e Oscar Nessenzia che aveva ammesso sia la partecipazione alla riunione di Abano del 25 maggio 1974, sia la propria presenza a Brescia e Salò con il *"mestrino"* (nei giorni immediatamente successivi alla strage), pur iniziando subito la propria azione di depistaggio (rilevata dallo stesso giudice di primo grado), con il coinvolgimento di Maurizio Zotto, finalizzata alla creazione del fantomatico *Luigi* di San Donà di Piave, che avrebbe dovuto dirottare l'attenzione degli investigatori lontano dal gruppo degli ordinovisti di Mestre, che da anni facevano capo a Zorzi e Maggi.

La Corte d'Assise di Brescia, però, non aveva colto il significato né di tale depistaggio, né di quello tenacemente sostenuto per anni con l'invenzione dell'altro fantomatico personaggio, *Alberto*, limitandosi a formulare un giudizio di totale inattendibilità del dichiarante.

I giudici di primo grado, secondo l'appellante, nel soffermarsi su altri temi trattati dal Tramonte (riconoscimento di Ermanno Buzzi, riunione di Cattolica, introduzione della figura di Delfo Zorzi e dei rapporti di questi con l'*Aginter Presse*, ruolo di Buzzi e Melioli nella strage), avevano dato rilievo al fatto che il dichiarante aveva contattato il cap. Giraudo per proporgli alcune rivelazioni (tra le quali l'introduzione della figura di "*un agente dei servizi che non avrebbe impedito la strage*"), così procedendo a tali nuove dichiarazioni "*in vista di possibili aiuti nei processi che lo vedevano pesantemente e concretamente (era in custodia) coinvolto*".

In particolare, ad avviso del pubblico ministero appellante, i primi giudici sembravano aver dato rilevanza al fatto che le prime indicazioni in ordine ad *Alberto* fossero state contenute nella telefonata che Tramonte aveva fatto al cap. Giraudo il

16 dicembre 1996, all'esito di tre periodi di detenzione che si erano succeduti nel corso del 1996 e dunque a comprova di una situazione di debolezza nella quale l'imputato avrebbe versato.

Senonché, ha fatto notare l'appellante, l'atteggiamento pseudo-collaborativo di Tramonte era iniziato nel giugno del 1995 (prima dei tre citati periodi di detenzione) ed era durato fino al dicembre del 2001, pur quando a far data dal novembre del 2000, aveva assunto la veste di indagato per la strage di Brescia (in custodia carceraria, dal 3 luglio del 2001).

L'imputato aveva assurdamente preteso di sostenere che i due clamorosi depistaggi, che avevano comportato estenuanti indagini finalizzate a dare un volto e soprattutto un nome ai due inesistenti personaggi, erano stati da lui ideati per assecondare le richieste degli stessi inquirenti.

Parimenti, non era assolutamente credibile che quelle dichiarazioni fossero state rese per conseguire benefici economici e protezione.

In proposito, ha sottolineato l'appellante come i primi giudici non avessero considerato che Tramonte, avanti la Corte d'Assise di Milano, rispondendo alle domande del difensore di Zorzi che gli aveva contestato l'esosità dei contributi economici richiesti, aveva chiarito che era ben consapevole che quelle richieste non sarebbero mai state accolte. Alle successive domande del PM il Tramonte aveva ribadito: "*due volte è stato richiesto il programma di protezione perché avevo anche famiglia all'epoca, ..., ed era stato approvato il programma di protezione. Poi quando ho parlato con... allora, prima sono andato dal Direttore a parlare delle mie esigenze, poi era stato approvato dal Ministero penso, adesso io non so, dal Comitato, poi mi sembra che quando sono andato dal colonnello (che c'era un colonnello che gestiva in realtà questo programma) mi aveva spaventato con tutto il discorso della sicurezza, non sarei stato più libero di fare niente, di muovermi, niente, dovevo chiedere sempre permessi, eccetera. Quindi mi ero spaventato, avevo rallentato la collaborazione con i magistrati e avevo rifiutato il programma. Mi*

sembra che l'ho rifiutato verso gennaio o febbraio del '98".

Da tanto l'appellante ha desunto come non fosse stata l'aspettativa di benefici economici a spiegare i comportamenti processuali di Tramonte, il quale, al contrario, per venire da Matera (ove viveva) a Brescia e rendere i numerosi ed impegnativi interrogatori, aveva dovuto sopportare un considerevole impegno, anche in termini di tempo e di denaro.

L'appellante ha, quindi, ritenuto ancora valido il giudizio che la Corte di Cassazione aveva formulato, in sede cautelare, allorquando aveva ritenuto che la ritrattazione era " '*estremamente generica, improvvisa e tardiva*'; *sorretta da 'giustificazioni incomprensibili e illogiche'; 'anomala' nelle modalità, perché 'affidata ad un comodo memoriale preconfezionato, laddove logica e sincerità avrebbero voluto che, in uno qualsiasi dei moltissimi interrogatori cui il Tramonte è stato sottoposto, costui spiegasse per filo e per segno le ragioni del suo ripensamento'; parziale, in quanto lascia intatti alcuni capisaldi delle precedenti dichiarazioni, confermando di essere la fonte 'Tritone' utilizzata dai servizi segreti e confermata nei contenuti delle relative note; non tale da intaccare la fondatezza delle chiamate in correità*".

Vero era che, come rilevato dai primi giudici, "*la circostanza che Tramonte non sia attendibile in riferimento alle sue dichiarazioni rese in dibattimento non rende, per ciò solo, affidabili le dichiarazioni, in contrasto con la versione da ultimo formulata, precedentemente rese*". Tuttavia, la ritrattazione del 2002 e le conformi dichiarazioni dibattimentali del 2010 non avevano fornito alcuna accettabile giustificazione e spiegazione del contenuto degli appunti informativi e della pur parziale chiamata in reità in essi contenuta (sicuramente utilizzabile nei confronti di tutti gli imputati), nonché della confessione, ancorché parziale, contenuta nelle dichiarazioni istruttorie (sicuramente utilizzabile nei confronti del dichiarante stesso).

Dunque, altre erano state le ragioni delle scelte processuali intraprese dal Tramonte (a tal proposito l'appellante si è richiamato al paragrafo 3.2.72 della memoria del 29

ottobre 2010).

In particolare, ha evidenziato il pubblico ministero appellante che l'ambizioso depistaggio che Tramonte aveva lungamente sviluppato, fino alla ritrattazione del maggio del 2002, doveva aver avuto una motivazione concreta che non fosse circoscritta soltanto all'evidente volontà di impedire l'identificazione del vero "*mestrino*". Due, infatti, erano stati i "*camerati della zona di Venezia*" che avevano accompagnato Maggi ad Abano il 25 maggio 1974 (uno di questi era il "*giovane di Mestre, collaboratore del dott. Maggi*", venuto a Brescia il 16 giugno del 1974), due erano stati i "*giovani di Mestre 'devotissimi seguaci' di Maggi*" che avrebbero dovuto partecipare alla concatenazione di attentati che avevano avuto lo scopo di "*aprire un conflitto interno risolvibile solo con lo scontro armato*" e che il "*giovane di Mestre legato politicamente al dott. Carlo Maggi*" che era giunto a Salò il 23 giugno del 1974 era stata persona diversa da quello che era venuta a Brescia e a Salò il 16 giugno 1974.

Il Tramonte aveva, dunque, coperto l'identità, non solo di un "*mestrino*" (giungendo perfino a calunniare i più cari amici d'infanzia Maurizio Zotto e Fiorenzo Zanchetta e a subire due anni di carcerazione, pur di non svelarne l'identità), ma almeno di un altro "*mestrino*", tenuto conto del tenore letterale ed inequivocabile degli appunti informativi del *SID* di Padova.

Pertanto, se, come riconosciuto dalla stessa Corte d'Assise di Brescia, Tramonte aveva effettivamente svolto un ruolo non marginale nell'organizzazione terroristica e se essa aveva già effettuato e rivendicato, con la sigla di *Ordine Nero*, una pluralità di attentati, ben si comprendeva, a giudizio dell'appellante, quale fosse stata la finalità con la quale Tramonte aveva tentato di fronteggiare gli interrogatori e di condurre gli inquirenti su terreni meno compromettenti per sé e per i "*mestrini*" compartecipi dell'organizzazione, mescolando abilmente circostanze vere e realmente vissute con episodi, di pura fantasia, che avevano coinvolto personaggi inesistenti.

Ha precisato l'appellante che nel 1995 il procedimento relativo alla strage di Brescia era iscritto a carico di soggetti ignoti e che Tramonte in quell'anno si era limitato a parlare di soggetti ampiamente ed espressamente citati negli appunti informativi, senza mai fornire spunti confessori. Aveva coinvolto Maurizio Zotto, raggiungendo il duplice obiettivo di allontanare i sospetti da sé e dal gruppo degli *ex*-ordinovisti di Mestre.

Alla fine del 1996, il contesto nel quale Tramonte si era trovato a rendere dichiarazioni era radicalmente mutato, non tanto e comunque non solo per i tre periodi di detenzione che il predetto in quell'anno aveva patito, quanto perché dal novembre del 1995 e per tutto il 1996 la stampa aveva dato notizia della collaborazione di Martino Siciliano e di Carlo Digilio con l'autorità giudiziaria di Milano, nonché del coinvolgimento processuale di Carlo Maria Maggi e di Delfo Zorzi nelle vicende relative alla strage di piazza Fontana.

Ha sottolineato l'appellante che tali collaborazioni erano significativamente maturate proprio in quello specifico ambiente della destra eversiva, del quale Tramonte aveva fornito importanti rivelazioni al *SID*: l'ambiente degli *ex*-ordinovisti Veneti ed in particolare degli *ex*-ordinovisti di Venezia-Mestre che avevano fatto direttamente capo a Carlo Maria Maggi.

Per di più, allo stesso Carlo Maria Maggi, a partire dal novembre del 1994, era stata prospettata la possibilità di divenire un collaboratore di giustizia.

Secondo l'appellante, in quel periodo vi era, dunque, il grave rischio, per Tramonte, che qualche collaboratore potesse tirare in ballo il suo nome. Oscar Nessenzia lo aveva già fatto nel parlare della riunione di Este o di Lozzo Atestino, alla quale, nei primi mesi del 1974, aveva partecipato Marco Affatigato.

Ecco perché Tramonte, che peraltro si trovava nella pressante necessità di poter giustificare, agli occhi degli investigatori, le conoscenze che erano confluite negli appunti informativi del *SID* di Padova, giocando d'anticipo, aveva dato corpo al secondo clamoroso depistaggio, quello che aveva ruotato intorno alla fantasiosa

figura di *Alberto*, fingendo di essere un infiltrato all'interno dell'organizzazione terroristica per conto di un Servizio che, almeno in apparenza, avesse mirato alla salvaguardia della collettività e delle istituzioni democratiche.

Questo ruolo non poteva essere attribuito al m.llo Felli, che avrebbe smentito l'assunto, ma doveva essere affidato ad un soggetto che, proprio in quanto inesistente, non avrebbe mai potuto essere interpellato al riguardo.

Ha precisato l'appellante che nel simulato ruolo di infiltrato e sotto l'ombrello protettivo di *Alberto*, Tramonte aveva potuto confermare, spiegare ed ampliare il contenuto degli appunti informativi del *SID*, giungendo perfino a confessare la propria partecipazione alle riunioni operative immediatamente antecedenti alla strage.

La richiesta di protezione e di benefici economici camminava, dunque, parallela alle false indicazioni fornite sul conto di *Alberto* e *Luigi*.

Ha aggiunto l'appellante che la condizione di pericolo nella quale il predetto asseriva di trovarsi (a seguito della mancata approvazione del programma di protezione), nonché il ruolo di indagato in procedimento connesso, lo avevano posto, di fatto, nella situazione di potersi avvalere della facoltà di non rispondere, pur a fronte della dichiarata volontà di collaborare, motivando la propria scelta in ragione dei rischi personali e familiari ai quali si sarebbe esposto a seguito di una piena collaborazione. In tal modo era per lui possibile rinviare tale collaborazione al momento in cui il programma fosse stato approvato, continuando tuttavia a mantenere contatti telefonici con il cap. Giraudo, imbastendo la sorprendente storia del falso incontro con *Alberto* del 30 settembre 1997 e accettando, nei successivi interrogatori del 26 marzo 1998, del 3 e del 4 giugno 1998, di rendere dichiarazioni solo con riguardo a tale citato falso incontro.

Nell'interrogatorio del 14 gennaio 1999, sempre richiamando la situazione di insicurezza determinata dalla mancata approvazione del programma di protezione, aveva accettato di rispondere solo con riguardo a due argomenti che riguardavano la

posizione di Francesco Delfino e che avevano costituito oggetto di anticipazione in alcune telefonate con il cap. Giraudo. Successivamente, dopo che aveva formulato nuove richieste di protezione ed aveva accettato di rispondere, si era nuovamente avvalso della facoltà di non rispondere (il 4 marzo 1999).

D'altronde, le fluttuanti ed esorbitanti richieste di natura economica (costituenti il paravento dietro il quale ripararsi) erano pure cessate con il verbale del 21 maggio 1999, mentre la pseudo collaborazione era continuata ben oltre, fino al dicembre del 2001.

Venuto meno, sempre nel 1999, anche l'altro paravento, quello rappresentato dalle garanzie che gli derivavano dal ruolo di indagato in procedimento collegato e non potendosi più trincerare dietro il rifiuto di rispondere, Tramonte aveva dovuto affrontare temi che, in precedenza, era riuscito ad evitare e, parallelamente, ha continuato a fornire false indicazioni su *Luigi* e *Alberto*, mantenendo tale atteggiamento anche nella successiva veste di indagato per la strage di Brescia.

E tale situazione era proseguita anche dopo che Maurizio Zotto aveva cominciato a fornire indicazioni circa l'inquinamento processuale del quale si era reso partecipe con riferimento alla figura di *Luigi* e dopo che i complessi accertamenti disposti con riguardo al presunto incontro con *Alberto* del 30 settembre 1997 avevano dimostrato l'inesistenza dell'episodio e, conseguentemente, la verosimile inesistenza dello stesso personaggio.

Sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, aveva pienamente confermato ed ampliato il contenuto delle precedenti dichiarazioni istruttorie, continuando a mentire sia sull'identità dei cosiddetti "*mestrini*", sia sull'esistenza del fantomatico *Alberto* al quale, nel frattempo, aveva attribuito l'identità del dott. Lelio Di Stasio.

Solo in occasione dei verbali del 12 dicembre 2001 e del 24 aprile 2002, dopo che il 6 dicembre gli erano state prospettate tutte le ragioni che rendevano ormai improponibile la tesi del fantomatico *Alberto* che lo avrebbe *"infiltrato"* nel gruppo